

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 12 marzo 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE


<u>Regolamento (UE) 2020/49 della Commissione del 21 gennaio 2020 che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (20CE0473).....</u>	Pag. 1
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/50 della Commissione del 21 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo (20CE0474)</u>	Pag. 3
<u>Decisione n. 2/2019 del Comitato Statistico Unione Europea/Svizzera del 2 dicembre 2019 che sostituisce l'allegato A dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico [2020/51] (20CE0475).....</u>	Pag. 7
<i>Pubblicati nel n. L 17 del 22 gennaio 2020</i>	
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 35/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/52] (20CE0476).....</u>	Pag. 39
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 36/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/53] (20CE0477)</u>	Pag. 41
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 37/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/54] (20CE0478)</u>	Pag. 43
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 38/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/55] (20CE0479).....</u>	Pag. 45



<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 39/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/56] (20CE0480).....</u>	<i>Pag.</i> 47
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 40/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/57] (20CE0481).....</u>	<i>Pag.</i> 49
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/58] (20CE0482).....</u>	<i>Pag.</i> 51
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/59] (20CE0483).....</u>	<i>Pag.</i> 53
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 43/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/60] (20CE0484).....</u>	<i>Pag.</i> 54
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 44/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/61] (20CE0485).....</u>	<i>Pag.</i> 56
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/62] (20CE0486).....</u>	<i>Pag.</i> 58
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 46/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/63] (20CE0487).....</u>	<i>Pag.</i> 60
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 47/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/64] (20CE0488).....</u>	<i>Pag.</i> 62
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/65] (20CE0489).....</u>	<i>Pag.</i> 64
<u>Decisione del Comitato misto SEE N. 49/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/66] (20CE0490).....</u>	<i>Pag.</i> 66
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/67] (20CE0491).....</u>	<i>Pag.</i> 68
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/68] (20CE0492).....</u>	<i>Pag.</i> 69
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/69] (20CE0493).....</u>	<i>Pag.</i> 70
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/70] (20CE0494).....</u>	<i>Pag.</i> 71
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/71] (20CE0495).....</u>	<i>Pag.</i> 73
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 55/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/72] (20CE0496).....</u>	<i>Pag.</i> 76
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 56/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/73] (20CE0497).....</u>	<i>Pag.</i> 77



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 57/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/74] (20CE0498)</u>	<i>Pag.</i> 78
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 58/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/75] (20CE0499)</u>	<i>Pag.</i> 80
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 59/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/76] (20CE0500)</u>	<i>Pag.</i> 82
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 60/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/77] (20CE0501)</u>	<i>Pag.</i> 84
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 61/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/78] (20CE0502)</u>	<i>Pag.</i> 86
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 62/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/79] (20CE0503)</u>	<i>Pag.</i> 88
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 63/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/80] (20CE0504)</u>	<i>Pag.</i> 96
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 64/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/81] (20CE0505)</u>	<i>Pag.</i> 98
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 65/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/82] (20CE0506)</u>	<i>Pag.</i> 100
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 66/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020] (20CE0507)</u>	<i>Pag.</i> 102
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 67/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/84] (20CE0508)</u>	<i>Pag.</i> 103
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 68/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/85] (20CE0509)</u>	<i>Pag.</i> 104
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 69/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/86] (20CE0510)</u>	<i>Pag.</i> 105
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 70/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/87] (20CE0511)</u>	<i>Pag.</i> 106
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 71/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/88] (20CE0512)</u>	<i>Pag.</i> 107
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/89] (20CE0513)</u>	<i>Pag.</i> 109
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 73/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/90] (20CE0514)</u>	<i>Pag.</i> 110
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 74/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/91] (20CE0515)</u>	<i>Pag.</i> 111



<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 75/2018, del 23 marzo 2018, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/92] (20CE0516).....</u>	<i>Pag.</i> 112
<u>Decisione del Comitato misto SEE n. 76/2018, del 23 marzo 2018, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/93] (20CE0517).....</u>	<i>Pag.</i> 113
<i>Pubblicate nel n. L 26 del 30 gennaio 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/94 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l'anno contingentale 2020 (20CE0518).....</u>	<i>Pag.</i> 114
<u>Decisione di Esecuzione (UE) 2020/95 della Commissione del 22 gennaio 2020 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0519).....</u>	<i>Pag.</i> 119
<i>Pubblicati nel n. L 18 del 23 gennaio 2020</i>	

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO (UE) 2020/49 DELLA COMMISSIONE del 21 gennaio 2020

che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 14, paragrafo 3,

vista la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Nella versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽³⁾ è stato invertito il significato delle disposizioni dell'allegato XXI, suballegato 4, punti 4.2.1.1.2 e 4.2.2.1, e dell'allegato XXI, suballegato 7, punti 3.2.3.2.2.2 e 3.2.4.1.1.2.2, che specificano che le ruote e gli pneumatici aggiuntivi non devono essere considerati come dispositivi opzionali.
- (2) È pertanto opportuno rettificare di conseguenza la versione in lingua tedesca del regolamento (UE) 2017/1151. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

⁽¹⁾ GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020

Per la Commissione

La president

Ursula vON DER LEYEN



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/50 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione delle unità di piccole dimensioni, il sistema di codificazione, la costruzione dello scafo e il dimensionamento per unità monoscafo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 14 della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, i prodotti conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* si presumono conformi ai requisiti oggetto di dette norme o parti di esse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I di tale direttiva.
- (2) Con decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione ⁽³⁾, la Commissione ha presentato al CEN/Cenelec una richiesta di elaborazione e revisione delle norme armonizzate e di completamento dei lavori su tali norme a sostegno della direttiva 2013/53/UE, richiesta nella quale ha sollevato la questione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e all'allegato I di tale direttiva, più severi rispetto a quelli stabiliti dalla direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio successivamente abrogata ⁽⁴⁾.
- (3) Nello specifico è stato chiesto al CEN/Cenelec di adottare nuove norme relative all'identificazione delle unità da diporto per le quali i requisiti essenziali sono definiti all'allegato I, parte A, punto 2.1, della direttiva 2013/53/UE. Al CEN/Cenelec è stato inoltre chiesto di tenere debitamente conto degli elementi oggetto di atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 49 della direttiva 2013/53/UE, in modo da evitare una sovrapposizione dei requisiti.
- (4) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha elaborato la norma EN ISO 10087:2019 Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell'unità - Sistema di codificazione.
- (5) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 10087:2019 redatta dal CEN sia conforme alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736 e se sia coerente con gli atti di esecuzione adottati sulla base dell'articolo 49 della direttiva 2013/53/UE.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 8736 della Commissione, del 15 dicembre 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica per quanto riguarda le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua, a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.

⁽⁴⁾ Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15).



- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione ⁽⁵⁾, adottato in base all'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2013/53/UE, stabilisce norme in materia di identificazione delle unità da diporto, in particolare le norme minime relative alla procedura di assegnazione e gestione del codice unico del fabbricante.
- (7) La norma EN ISO 10087:2019 stabilisce i dettagli relativi al numero di identificazione dell'unità da diporto per quanto riguarda le dimensioni e la durata della marcatura, la sua posizione, il duplicato del numero di identificazione, l'indicazione temporale della marcatura e il formato di visualizzazione. Integra la composizione del numero di identificazione dell'unità da diporto di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione.
- (8) Con decisione di esecuzione C(2015) 8736, al CEN/Cenelec è stato anche chiesto di rivedere le norme i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 87 del 13 marzo 2015.
- (9) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736, il CEN ha elaborato la norma EN ISO 12215-5:2019 Unità di piccole dimensioni - Costruzione dello scafo e dimensionamento, parte 5.
- (10) La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato se la norma EN ISO 12215-5:2019 elaborata dal CEN soddisfa la richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 8736.
- (11) La norma EN ISO 12215-5:2019 fa riferimento ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, parte A, punto 3.1, della direttiva 2013/53/UE e definisce i dettagli relativi alle pressioni di progetto per unità monoscafo, alle sollecitazioni di progetto e alla determinazione del dimensionamento.
- (12) Le norme EN ISO 10087:2019 e EN ISO 12215-5:2019 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/53/UE e nell'allegato I, parte A, punti 2.1 e 3.1 di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (13) La norma EN ISO 12215-5:2019 sostituisce la norma EN ISO 12215-5:2018. È pertanto necessario ritirare il riferimento alla norma EN ISO 12215-5:2018 dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (14) Al fine di concedere ai fabbricanti un lasso di tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione della norma EN ISO 12215-5:2019, è necessario rinviare il ritiro del riferimento della norma che viene sostituita al 30 giugno 2021.
- (15) I riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE sono pubblicati nella decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione ⁽⁶⁾. Per fare sì che tutti i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2013/53/UE siano elencati nello stesso atto, i riferimenti delle norme EN ISO 10087:2019 e EN ISO 12215-5:2019 dovrebbero essere inclusi nell'allegato I di tale decisione di esecuzione e il riferimento alla norma EN ISO 12215-5:2018 dovrebbe essere cancellato dal suddetto allegato.
- (16) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/919.
- (17) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1 della Commissione, del 3 gennaio 2017, relativo alle procedure di identificazione delle unità da diporto a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua (GU L 1 del 4.1.2017, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/919 della Commissione, del 4 giugno 2019, relativa alle norme armonizzate per le imbarcazioni da diporto e le moto d'acqua elaborate a sostegno della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 146 del 5.6.2019, pag. 106).




Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'allegato si applica a decorrere dal 1° luglio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/919 è così modificato:

- 1) la voce 18 è soppressa;
- 2) sono aggiunte le voci seguenti:

N.	Riferimento della norma
« 32.	EN ISO 10087:2019
	Unità di piccole dimensioni - Identificazione dell'unità - Sistema di codificazione
33.	EN ISO 12215-5:2019
	Unità di piccole dimensioni — Costruzione dello scafo e dimensionamento - parte 5: Pressioni di progetto per unità monoscafo, sollecitazioni di progetto, determinazione del dimensionamento».

20CE0474



DECISIONE n. 2/2019 DEL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA
del 2 dicembre 2019
che sostituisce l'allegato A dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla
cooperazione nel settore statistico [2020/51]

IL COMITATO STATISTICO UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel settore statistico ⁽¹⁾, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2007 e contiene l'allegato A concernente atti giuridici nel settore statistico.
- 2) Sono stati adottati nuovi atti giuridici nel settore statistico, ai quali occorre fare riferimento nell'allegato A. È pertanto opportuno modificare tale allegato,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato A dell'accordo è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 2 dicembre 2019.

Per il comitato misto

Il capo della delegazione UE
M. KOTZEVA

Il capo della delegazione svizzera
G.-S. ULRICH

⁽¹⁾ GU L 90 del 28.3.2006, pag. 2.



ALLEGATO

«ALLEGATO A

ATTI GIURIDICI NEL SETTORE STATISTICO DI CUI ALL'ARTICOLO 2

ADATTAMENTI SETTORIALI

1. In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l'Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea.
2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» figuranti negli atti cui si fa riferimento nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell'Unione europea, anche la Svizzera.
3. Il comitato del programma statistico (CPS), di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo, è stato sostituito dal comitato del sistema statistico europeo (comitato dell'SSE), istituito dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee⁽¹⁾.
4. Il programma statistico comunitario di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 8, paragrafo 1, del presente accordo è stato sostituito dal programma statistico europeo di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009.
5. Il comitato misto osserva che le norme che disciplinano la gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera, di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente accordo, sono ora stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009, fatte salve le norme più specifiche cui si fa riferimento nel presente allegato.
6. I riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1)» sono intesi, salvo disposizioni diverse, come riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)», definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici⁽²⁾. I numeri di codice cui si fa riferimento sono intesi come i numeri di codice corrispondenti della NACE Rev. 2.
7. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e costi simili non si applicano ai fini del presente accordo.
8. Le appendici costituiscono parte integrante del presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

I. STATISTICHE SULLE IMPRESE

1. **Statistiche strutturali sulle imprese**


- 32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da:
 - 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170);
 - 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per regione dei risultati;
- b) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per attività dei risultati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2;

⁽¹⁾ GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.


⁽²⁾ GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.



- c) la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le unità di attività economica;
 - d) per l'allegato II (Industria), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 23 11 0; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati biennali per le caratteristiche 21 11 0 e 21 12 0;
 - e) per l'allegato III (Commercio), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 17 32 0, 18 10 0, 18 15 0, 18 16 0 e 18 21 0;
 - f) per l'allegato IV (Costruzione), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 e 23 12 0;
 - g) per l'allegato VII (Fondi pensione), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per la caratteristica 48 61 0;
 - h) l'allegato VIII (Servizi alle imprese) non si applica alla Svizzera;
 - i) per l'allegato IX (Demografia delle imprese) la Svizzera è autorizzata a trasmettere risultati per tutte le caratteristiche solo delle serie 9 A, 9B, 9E, 9F e 9M, utilizzando il 2015 come primo anno di riferimento; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati per tali serie entro 23 mesi dalla fine dell'anno di riferimento, ad eccezione dei risultati relativi alla mortalità compresi in tali serie, che devono essere trasmessi entro 35 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
- 32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle caratteristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev. 1.1 e secondo la NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1), modificato da:
- 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
 - 32014 R 0439: regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 72);
 - 32015 R 1042: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 della Commissione, del 30 giugno 2015 (GU L 167 dell'1.7.2015, pag. 61).
- 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli adeguamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170), modificato da:
- 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
 - 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13);
 - 32015 R 2112: regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 4).
- 32010 R 0275: regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell'1.4.2010, pag. 1), modificato da:
- 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).

2. Statistiche congiunturali

- 31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da:
- 32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1);
 - **32006 R 1503**: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006 (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:
 - 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16);




- 32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3);
- 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14);
- 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 26).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) la Svizzera è esentata dal fornire dati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2;
 - b) la Svizzera è esentata dal fornire dati per la variabile 230 (Retribuzioni lorde);
 - c) per l'allegato A (Industria) la Svizzera è autorizzata ad applicare il trimestre come periodo di riferimento per le variabili 110 (Produzione), 120 (Fatturato), 121 (Fatturato realizzato sul mercato interno) e 122 (Fatturato realizzato sul mercato non interno);
 - d) per l'allegato B (Costruzione) la Svizzera è esentata dal fornire dati per la variabile 412 (Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata);
 - e) per l'allegato D (Altri servizi) la Svizzera è autorizzata ad applicare l'anno come periodo di riferimento per la variabile 310 (Prezzi alla produzione); la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere dati per la variabile 310 entro dieci mesi dalla fine del periodo di riferimento.
- 32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di raggruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da:
 - 32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Commissione, del 14 giugno 2007 (GU L 155 del 15.6.2007, pag. 3).
 - 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l'elenco delle variabili e la frequenza dell'elaborazione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:
 - 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16);
 - 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 26).
 - 32008 R 0472: regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5).

3. Registri di imprese utilizzati a fini statistici

- 32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).
- 32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, dell'11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14).
- 32010 R 1097: regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).



II. STATISTICHE DEI TRASPORTI E DEL TURISMO

1. **Statistiche dei trasporti di merci su strada**

- 32012 R 0070: regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1), modificato da:
 - 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
- 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 13), modificato da:
 - 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
- 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), modificato da:
 - 32010 R 0202: regolamento (UE) n. 202/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 (GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 24).
- 32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).

2. **Statistiche sugli incidenti stradali**

- 31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stradali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).

3. **Statistiche dei trasporti ferroviari**

- 32018 R 0643: regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

all'articolo 4, paragrafo 2, le soglie di cui alle lettere a) e b) vanno lette come segue:

- a) il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 500 000 000 tonnellate-km;
- b) il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 200 000 000 passeggeri-km.

L'allegato VIII si applica alle imprese al di sotto delle soglie di cui alle lettere a) e b).

- 32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).

4. **Statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta**

- 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 1), modificato da:
 - 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9), modificato da:
 - 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
 - 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005 (GU L 91 dell'9.4.2005, pag. 5).
- 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell'1.8.2003, pag. 9), modificato da:
 - 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell'8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5);



- 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1);
- 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).

5. Statistiche sul turismo

- 32011 R 0692: regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 95/57/CE del Consiglio (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17), modificato da:
 - 32013 R 0253: regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commissione, del 15 gennaio 2013 (GU L 79 del 21.3.2013, pag. 5).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) la Svizzera trasmette i dati elencati nell'allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.2 per tutti i periodi di riferimento entro 4 mesi dalla fine dell'anno di riferimento;
 - b) la Svizzera trasmette i dati elencati nell'allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.3 per tutti i periodi di riferimento entro 4 mesi dalla fine dell'anno di riferimento;
 - c) la Svizzera trasmette i dati elencati nell'allegato II entro 12 mesi dalla fine del periodo di riferimento, insieme a una relazione sulla qualità dei dati.
- 32011 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commissione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13), modificato da:
 - 32013 R 0081: regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Commissione, del 29 gennaio 2013 (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1).

III. STATISTICHE DEL COMMERCIO ESTERO

1. Statistiche relative al commercio estero con i paesi terzi

- 32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23), modificato da:
 - 32016 R 1724: regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1);
 - 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) tutte le disposizioni relative al regime doganale dello sdoganamento centralizzato non sono pertinenti;
- b) articolo 2 — Definizioni: il territorio statistico comprende il territorio doganale, esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi.

La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein;

- c) articolo 5, paragrafo 1 — Dati statistici: i dati statistici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono rilevati per la prima volta entro il 1° gennaio 2016.

Le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k) non si applicano.

La classificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata almeno a livello delle prime sei cifre.

Per la Svizzera le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punti ii) e iii), non si applicano;

- d) articolo 6 — Compilazione di statistiche del commercio estero: le disposizioni dell'articolo 6 non si applicano ai dati statistici dalla cui rilevazione la Svizzera è esentata a norma dell'articolo 5 del regolamento in questione;
- e) articolo 7 — Scambio di dati: le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, non si applicano.



- 32010 R 0092: regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4), modificato da:
 - 32016 R 1253: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Commissione, del 29 luglio 2016 (GU L 205 del 30.7.2016, pag. 12).
 - 32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1), modificato da:
 - 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).
- Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
- a) all'articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso della Svizzera il 'valore doganale' è definito nel quadro delle rispettive norme nazionali.»
 - b) all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

«Nel caso della Svizzera per 'paese di origine' si intende il paese di cui le merci sono originarie ai sensi delle rispettive norme di origine nazionali.»
- 32012 R 1106: regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).

IV. PRINCIPI E SEGRETO STATISTICI

1. Organi consultivi

- 32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).
- 32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governance statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).

2. Statistiche europee

- 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164), modificato da:
 - 32015 R 0759: regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).

3. Eurostat

- 32012 D 0504: decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

l'articolo 10, paragrafo 3, non si applica alla Svizzera.



4. Accesso a dati riservati destinati a fini scientifici

- 32013 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l'accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).

5. Atti di cui le parti contraenti prendono atto

Le parti contraenti prendono atto delle seguenti raccomandazioni che non sono vincolanti:

- 52005 PC 0217: raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).
- 32009 H 0498: raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).

V. STATISTICHE DEMOGRAFICHE E SOCIALI

1. Statistiche sulle forze di lavoro

- 31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:
 - 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1);
 - 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002 (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14);
 - 32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 6);
 - 32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42);
 - 32014 R 0545: regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 10).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) per la Svizzera, a prescindere dalle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, l'unità campionaria è l'individuo e le informazioni concernenti gli altri membri della famiglia possono comprendere almeno le caratteristiche menzionate all'articolo 4, paragrafo 1;
 - b) all'articolo 7 bis, paragrafo 3, il campione utilizzato dalla Svizzera per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc non è assoggettato ai requisiti di deviazione relativa standard di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis;
 - c) l'articolo 7 ter non si applica.
- 32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).
 - 32000 R 1897: regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell'8.9.2000, pag. 18).
 - 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l'elenco delle variabili relative all'istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).
 - 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all'adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell'11.2.2003, pag. 3).



- 32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell'8.3.2005, pag. 23).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

independentemente dalle disposizioni dell'articolo 1, la Svizzera è esentata dall'applicare il modulo ad hoc 2007.

- 32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 febbraio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situazione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 430/2005 (GU L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da:

- 32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell'1.5.2008, pag. 15).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

independentemente dalle disposizioni dell'articolo 2, la Svizzera è esentata dal fornire le variabili menzionate nelle colonne 211/212 e nella colonna 215 dell'allegato.

- 32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4).

- 32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22).

- 32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57), modificato da:

- 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);

- 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013 (GU L 99 dell'9.4.2013, pag. 1).

- 32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7).

- 32010 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 1).

- 32010 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull'occupazione delle persone disabili per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 97 del 17.4.2010, pag. 3).


- 32011 R 0249: regolamento (UE) n. 249/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passaggio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 18).

- 32013 R 0318: regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11), modificato da:

- 32014 R 1397: regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014 (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 42).

- 2015 R 0459: regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissione, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6).

- 32016 R 0008: regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 35).




- 32016 R 1851: regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).
- 32016 R 2236: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 6).
- 32017 R 2384: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commissione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all'organizzazione e all'orario di lavoro per quanto riguarda l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 340 del 20.12.2017, pag. 35).

2. Statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro

- 31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:
 - 31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), modificato da:
 - 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10);
 - 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11);
 - 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) per le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento per la prima volta nel 2010;
- b) per le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all'articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento solo per alcune variabili nel 2008 e per tutte le variabili per la prima volta nel 2012;
- c) per l'anno 2008 la Svizzera è autorizzata a:
 - fornire le informazioni richieste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), basate sulle imprese (e non sulle unità locali), a livello nazionale, conformemente alla NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripartizione per dimensioni delle imprese;
 - trasmettere i risultati entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento (e non entro 18 mesi come stabilito all'articolo 9).
- 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da:
 - 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), modificato da:
 - 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
 - 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1);
 - 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
- 32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del lavoro e sulla struttura delle retribuzioni (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 30), modificato da:
 - 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
 - 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013 (GU L 99 dell'9.4.2013, pag. 1).



3. Statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

- 32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da:
 - 32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).
- 32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le definizioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modificato da:
 - 32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3).
- 32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazione sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23).
- 32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamento e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29).
- 32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modificato da:
 - 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10);
 - 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell'8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1);
 - 32015 R 2256: regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12).
- 32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).
- 32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16).
- 32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all'esclusione finanziaria (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 8).
- 32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1).
- 32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all'interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3).




- 32010 R 0481: regolamento (UE) n. 481/2010 della Commissione, del 1º giugno 2010, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2011 delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 38).
- 32010 R 1157: regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 3).
- 32012 R 0062: regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2013 delle variabili target secondarie relative al benessere (GU L 22 del 25.1.2012, pag. 9).
- 32013 R 0112: regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 37 dell'8.2.2013, pag. 2).
- 32014 R 0067: regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1).
- 32015 R 0245: regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 febbraio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l'accesso ai servizi (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11).
- 32016 R 0114: regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gennaio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco per l'anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 40).
- 32017 R 0310: regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 febbraio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 (GU L 45 del 23.2.2017, pag. 1).
- 2018 R 0174: regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 febbraio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l'elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all'evoluzione del reddito per il 2019 (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 35).

4. Statistiche sulla migrazione e sulla protezione internazionale

- 32007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all'elaborazione di statistiche riguardanti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
- 32010 R 0216: regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1).
- 32010 R 0351: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

per le voci 1.2 (Gruppi di paesi di nascita), 1.3 (Gruppi di paesi di precedente dimora abituale) e 1.4 (Gruppi di paesi di successiva dimora abituale) dell'allegato il primo anno di riferimento applicabile per la Svizzera è il 2011.



5. Statistiche sui posti di lavoro vacanti

- 32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).
- 32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3).
- 32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).

6. Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)

- 32007 R 0458: regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3).
- 32007 R 1322: regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5).
- 32008 R 0010: regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l'aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3).
- 32011 R 0110: regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, dell'8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29).
- 32011 R 0263: regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l'avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4).

7. Censimenti della popolazione e delle abitazioni

- 32008 R 0763: regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).


Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati prescritta da tale regolamento.

- 32017 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).
- 32017 R 0712: regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 21.4.2017, pag. 1).
- 32017 R 0881: regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l'articolo 7 [Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010] non si applica. La Svizzera conserva tuttavia i dati e i metadati per l'anno di riferimento 2011 fino al 1° gennaio 2035 e informa la Commissione (Eurostat) in merito alle modifiche o alle revisioni di tali dati prima della loro attuazione.



8. Statistiche demografiche

- 32013 R 1260: regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l'articolo 4 «Popolazione totale per scopi specifici dell'Unione», il paragrafo 2 dell'articolo 5 «Frequenza e termini di riferimento» e l'articolo 8 «Studi di fattibilità» non si applicano.

- 32014 R 0205: regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disaggregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).

9. Atti di cui le parti contraenti prendono atto

Le parti contraenti prendono atto della seguente raccomandazione non vincolante:

- 32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).


VI. STATISTICHE ECONOMICHE

1. Indici dei prezzi al consumo armonizzati e indice dei prezzi delle abitazioni

- 32016 R 0792: regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all'indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:


- la Svizzera è esentata dall'applicare le disposizioni concernenti lo sviluppo, la produzione e la diffusione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d'imposta costanti (IPCA-TC);
 - la Svizzera è esentata dall'applicare le disposizioni concernenti lo sviluppo, la produzione e la diffusione dell'indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB);
 - la Svizzera è esentata dall'applicare le disposizioni concernenti lo sviluppo, la produzione e la diffusione dell'indice dei prezzi delle abitazioni occupate dai proprietari (indice dei prezzi OOH).
- 31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 settembre 1996, sulle misure iniziali dell'avviamento del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:
 - 31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12);
 - 31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23);
 - 32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Commissione, del 14 novembre 2007 (GU L 296 del 15.11.2007, pag. 22).
 - 31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 novembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmissione e diffusione dei sottoindici dell'IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:
 - 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9);
 - 31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1);
 - 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46);
 - 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).



- 31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 dicembre 1998, contenente regole dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).
- 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).
- 31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell'8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell'istruzione e della protezione sociale negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
- 32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell'introduzione dei prezzi all'acquisto nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
- 32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:
 - 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
- 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento degli oneri proporzionali al valore dell'operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).
- 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2602/2000 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
- 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comune dell'indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9), modificato da:
 - 32015 R 2010: regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell'11 novembre 2015 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 1).
- 32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).
- 32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti stagionali nell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).
- 32010 R 1114: regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1° dicembre 2010, recante norme d'applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponderazione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).

2. Parità di potere d'acquisto

- 32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d'acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).
- 32011 R 0193: regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d'acquisto (GU L 56 dell'1.3.2011, pag. 1).
- 32015 R 1163: regolamento (UE) 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d'acquisto (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6).



3. Sistema europeo dei conti nazionali e regionali

— 32013 R 0549: regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), modificato da:

— 32015 R 1342: regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commissione, del 22 aprile 2015 (GU L 207 del 4.8.2015, pag. 35).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:


- a) l'articolo 6 non si applica;
 - b) la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica;
 - c) la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per paese delle esportazioni e delle importazioni di servizi prescritta dal regolamento;
 - d) il capitolo 19 dell'allegato A non si applica;
 - e) l'allegato B si applica con le deroghe previste nell'appendice 1 del presente allegato.
- 32014 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la trasmissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 38).
- 32015 R 1365: regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 1).
- 32016 R 2304: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commissione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla periodicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati trasmessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).

4. Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato

- 32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
- 32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell'IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).
- 32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all'armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).

5. Statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all'estero

- 32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23), modificato da:
- 32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10);
- 32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, dell'5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3);
- 32012 R 0555: regolamento (UE) n. 555/2012 della Commissione, del 22 giugno 2012 (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 22), modificato da:
- 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 dell'10.6.2013, pag. 74).
- 32016 R 1013: regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144).



Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

l'allegato I si applica con gli adattamenti previsti nell'appendice 2 del presente allegato.

- 32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7), modificato da:
 - 32014 R 0228: regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell'11.3.2014, pag. 16).
- 32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3), modificato da:
 - 32010 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 15).

VII. NOMENCLATURE

1. **Classificazioni statistiche delle attività economiche**


- 31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:
 - 31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1);
 - 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3);
 - 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

2. **Unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo**

- 31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modificato da:
 - 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21; adattamento pubblicato nella GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).

3. **Classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS)**

- 32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da:
 - 32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1);
 - 32011 R 0031: regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3);
 - 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);
 - 32013 R 1319: regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1);
 - 32014 R 0868: regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell'8 agosto 2014 (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1);
 - 32016 R 2066: regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1);
 - 32017 R 2391: regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 1).



- 32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, dell'8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 13).
- 32012 R 1046: regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).
- 32015 R 2381: regolamento (UE) 2015/2381 della Commissione, del 17 dicembre 2015, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 52).

4. **Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)**

- 32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65), modificato da:
 - 32014 R 1209: regolamento (UE) n. 1209/2014 della Commissione, del 29 ottobre 2014 (GU L 336 del 22.11.2014, pag. 1).

VIII. STATISTICHE DELL'AGRICOLTURA

1. **Statistiche del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari**

- 31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da:
 - 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40);
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati richiesta dalla direttiva.

- 31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d'applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modificata da:
 - 31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998 (GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36);
 - 32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione, del 18 marzo 2005 (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10);
 - 32011 D 0142: decisione 2011/142/UE della Commissione, del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:

la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale come richiesto nell'allegato I, tabella I: Produzione annua di latte di vacca.

2. **Conti economici dell'agricoltura**

- 32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da:
 - 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9);
 - 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Commissione, del 20 giugno 2006 (GU L 168 del 21.6.2006, pag. 14);
 - 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, dell'7 marzo 2008 (GU L 65 dell'8.3.2008, pag. 5);
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).



3. Statistiche sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola

- 32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola e che abroga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 14), modificato da:
 - 32014 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2014 della Commissione, del 26 giugno 2014 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 8).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

per la Svizzera l'allegato III, punto VI, non si applica.

- 32009 R 1200: regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1), modificato da:
 - 32015 R 1391: regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 11).

4. Statistiche sul bestiame e sulla carne

- 32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1), modificato da:
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) la Svizzera non è tenuta a fornire le seguenti categorie dettagliate di statistiche sul bestiame come richiesto nell'allegato II del regolamento:
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito);
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partorito);
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche;
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche;
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg, come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg, come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle scrofe montate per la prima volta, come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, scrofe montate;
 - la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle giovani scrofe non ancora montate, come richiesto nell'allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, altre scrofe;
- b) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui giovani bovini, come richiesto nell'allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Bovini;



- c) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli agnelli e «altri», come richiesto nell'allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Ovini;
- d) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui caprini, come richiesto nell'allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni;
- e) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle anatre e «altri», come richiesto nell'allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni, Pollame.

5. **Statistiche sui prodotti vegetali**

- 32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1), modificato da:
 - 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1);
 - 32015 R 1557: regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commissione, del 13 luglio 2015 (GU L 244 del 19.9.2015, pag. 11).

IX. STATISTICHE DELL'ENERGIA


X. STATISTICHE AMBIENTALI

1. **Conti economici ambientali**

- 32011 R 0691: regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1), modificato da:
 - 32014 R 0538: regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:

- a) l'articolo 8, Deroghe, non si applica;
 - b) la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istituzionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica.
- 32015 R 2174: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commissione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17).
 - 32016 R 0172: regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei prodotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).



APPENDICE I

Deroghe all'allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (G.U.L. 174 del 26.6.2013, pag. 1), al quale si fa riferimento nel presente allegato

Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
1	1Q P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)	Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2023Q4	2024
2	1A P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)	Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi	1995-2022	2024
3	1A P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno)	Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 mesi	1995-2018	2020
4	1Q P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) P.3 — 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, dati stagionalizzati e non stagionalizzati (da fornire come somma di 5.a e 6.)	1995Q1-2019Q4	2020
5	1A P.3 — 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) P.3 — 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie	Prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi	1995-2018	2020
6	1Q P.31 — 7. a) Spesa per consumi individuali P.32 — 7. b) Spesa per consumi collettivi	Prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, dati stagionalizzati e non stagionalizzati (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga)	1995Q1-2023Q4	2024
7	1A P.31 — 7. a) Spesa per consumi individuali P.32 — 7. b) Spesa per consumi collettivi	Prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga)	1995-2022	2024
8	1Q P.41 — 8. a) Consumi effettivi individuali	Prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2023Q4	2024
9	1A P.41 — 8. a) Consumi effettivi individuali	Prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi	1995-2022	2024



Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
10	1Q P.51 g — 9. a) Investimenti fissi lordi	Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, dati stagionalizzati e non stagionalizzati (da fornire come AN.111 + 112 e AN.113 + 114 + 115 + 117 fino alla scadenza della deroga)	1995Q1-2023Q4	2024
11	1A P.51 g — 9. a) Investimenti fissi lordi	Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come AN.111 + 112 e AN.113 + 114 + 115 + 117 fino alla scadenza della deroga)	1995-2022	2024
12	1Q EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti	Totale dell'economia e disaggregazione A*10, in migliaia di ore lavorate, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2019Q4	2020
13	1Q EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti	Totale dell'economia, in migliaia di persone, dati stagionalizzati	1995Q1-2009Q4	2018
14	1Q EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti	Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati non stagionalizzati	1995Q1-2017Q4	2018
15	1Q EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti	Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati stagionalizzati	1995Q1-2019Q4	2020
16	1Q ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti	Totale dell'economia, in migliaia di persone, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2009Q4	2020
17	1Q ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti	Totale dell'economia, in migliaia di persone, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	2010Q1-2017Q4	2018
18	1Q ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti	Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
19	1Q EMP — 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale)	Totale dell'economia, in migliaia di persone, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	2010Q1-2017Q4	2018
20	1Q EMP — 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale)	Totale dell'economia, in migliaia di persone, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2009Q4	2020




Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termini di trasmissione	Prima trasmissione nel
21	1Q POP — 16. a) Popolazione totale EMP — 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale)	Totale dell'economia, in migliaia di persone, dati non stagionalizzati	1995Q1-2009Q4	2018
22	1A EMP — 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti ESE — 16. c) Lavoratori indipendenti EEM — 16. d) Lavoratori dipendenti	Disaggregazione A*10, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+2 mesi	1995-2024	2025 (da riesaminare nel 2024)
23	1Q B.2 g + B.3 g — 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo	Totale dell'economia, prezzi correnti, dati stagionalizzati e non stagionalizzati (da fornire senza B.3 g fino alla scadenza della deroga)	1995Q1-2017Q4	2018
24	1A B.2 g + B.3 g — 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo	Totale dell'economia, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi (da fornire senza B.3 g fino alla scadenza della deroga)	1995-2016	2018
25	1Q D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro	Disaggregazione A*10, prezzi correnti, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
26	1A D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro	Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
27	1Q D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde	Totale dell'economia, prezzi correnti, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2017Q4	2018
28	1Q D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro	Totale dell'economia, prezzi correnti, dati stagionalizzati e non stagionalizzati	1995Q1-2017Q4	2018
29	1A D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro	Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi	2011-2018	2020
30	1A D.1 — 17. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 — 17. a) Retribuzioni lorde D.12 — 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro	Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi	1995-2010	2025 (da riesaminare nel 2024)




Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
31	2 D.4r — Redditi da capitale da percepire D.41r — Interesse da percepire D.42r + D.43r + D.44r + D.45 — Altri redditi da capitale da percepire D.4p — Redditi da capitale da corrispondere D.4p_S.1311 di cui: da corrispondere al sottosegretario Amministrazioni centrali (S.1311) D.4p_S.1312 di cui: da corrispondere al sottosegretario Amministrazioni di Stati federati (S.1312) D.4p_S.1313 di cui: da corrispondere al sottosegretario Amministrazioni locali (S.1313) D.4p_S.1314 di cui: da corrispondere al sottosegretario Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) D.41 p — Interessi da corrispondere D.42p + D.43p + D.44p + D.45p — Altri redditi da capitale da corrispondere	S.13 — Amministrazioni pubbliche, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
32	Tutte le variabili	S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1311 — Amministrazioni centrali, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale, trasmissione a t+3 mesi	1995-2023	2025
33	2 NP — Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte	S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1311 — Amministrazioni centrali, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale	1995-2023	2025
34	2 P.52+P.53 — Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore	S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1311 — Amministrazioni centrali, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale (P.52 — Variazione delle scorte, dati da fornire fino alla scadenza della deroga)	1995-2023	2025
35	3 P.1 — 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica P.2 — 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g — 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica	Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+9 mesi	1995-2018	2020
36	3 P.1 — 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica P.2 — 2. Consumi intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g — 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica	Disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+21 mesi	1995-1997	2025




Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
37	P.51c — 4. Ammortamenti per branca di attività economica unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti B.2n+B.3n — 5. Risultato netto di gestione e reddito misto netto	Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi	1998-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
38	D.1 — 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti D.11 — 9. a) Retribuzioni lorde	Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi	2011-2018	2020
39	D.1 — 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti D.11 — 9. a) Retribuzioni lorde	Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi	1995-2010	2025 (da riesaminare nel 2024)
40	P.51g — 7. a) Investimenti fissi lordi per branca di attività economica, disaggregazione del capitale fisso AN_F6	Disaggregazione A*10 per attività (AN_F6), prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 e t+21 mesi (fornire solo disaggregazione AN_F6 fino alla scadenza della deroga)	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
41	P.52 — 7. b) Variazione delle scorte per branca di attività economica	Disaggregazione A*10, prezzi correnti e prezzi dell'anno precedente, trasmissione a t+9 e t+21 mesi	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
42	EMP — 8. Occupati per branca di attività economica	Disaggregazione A*21, in migliaia di persone, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga)	1995-2016	2018
43	EMP — 8. Occupati per branca di attività economica	Disaggregazione A*21, in migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga)	1995-2024	2025 (da riesaminare nel 2024)
44	ESE — 8. a) Lavoratori indipendenti per branca di attività economica EEM — 8. b) Lavoratori dipendenti per branca di attività economica	Disaggregazione A*64, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+21 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*21 fino alla scadenza della deroga)	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
45	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)	1995-1999	2025 (da riesaminare nel 2024)
46	Tutte le variabili	Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+S.15 — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga)	1999-2023	2025



Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
47	Tutte le variabili	Operazioni, attività e passività, S.14 — Famiglie, S.15 — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga)	2012-2018	2020
48	Tutte le variabili	Guadagni e perdite nominali in conto capitale e altre variazioni di volume, attività, S.11 — Società non finanziarie e S.12 — Società finanziarie e S.2 — Resto del mondo, non consolidati	2012-2017	2019
49	F.511 — Azioni quotate F.512 — Azioni non quotate F.519 — Altre partecipazioni F.81 — Crediti commerciali e anticipazioni F.89 — Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni	Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
50	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)	1995-1999	2025 (da riesaminare nel 2024)
51	Tutte le variabili	Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+ S.15 — Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+1 mesi fino alla scadenza della deroga)	1999-2023	2025
52	Tutte le variabili	Consistenze, attività e passività, dati separati per S.14 — Famiglie e S.15 — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga)	2012-2018	2020
53	AF.511 — Azioni quotate AF.512 — Azioni non quotate AF.519 — Altre partecipazioni AF.81 — Crediti commerciali e anticipazioni AF.89 — Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni	Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
54	P.53 — Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore NP — Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte	Tutti i settori eccetto S.1 — Totale dell'economia	1995-2018	2020
55	D.51 — Imposte sul reddito D.59 — Altre imposte correnti	Tutti i settori eccetto S.1 — Totale dell'economia e S.13 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse	1995-2023	2025




Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
56	8 Tutte le variabili	Settori S.1.4 — Famiglie e S.1.5 — Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, impieghi e risorse (da fornire come totale di S.1.4 +S.1.5 fino alla scadenza della deroga)	2012-2018	2020
57	8 D.41 — Interessi	S.1.3 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
58	801 Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per tutti i settori eccetto S.1.3 — Amministrazioni pubbliche	1999Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
59	801 Tutte le variabili	S.1.3 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse (da fornire solo con i dati inclusi nella presente tabella 25 fino alla scadenza della deroga)	1999Q1-2024Q4	2025
60	801 D.41 — Interessi	S.1.3 — Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)	1999Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
61	10 B.1 g — 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)	Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10	2008-2017	2020
62	10 B.1 g — 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)	Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10	2000-2007	2025
63	10 D.1 — 3. Redditi da lavoro dipendente (prezzi correnti) P.51 g — 4. Investimenti fissi lordi (prezzi correnti)	Ripartizione NUTS 2, totale dell'economia e disaggregazione A*10	2008-2022	2025 (da riesaminare nel 2024)
64	10 B1 g — 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)	Ripartizione NUTS 2, totale dell'economia, trasmissione a t+12 mesi (da trasmettere a t+24 mesi fino alla scadenza della deroga)	2000-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
65	10 EMP — 5. Totale degli occupati POP — 6. Popolazione	Ripartizione NUTS 2, totale dell'economia, in migliaia di persone	2000-2018	2020
66	11 D.4 — Redditi da capitale	S.1.3 — Amministrazioni pubbliche, tutte le divisioni e i gruppi COFOG, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)	1995-2023	2025 (da riesaminare nel 2024)
67	11 NP — Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte	S.1.3 — Amministrazioni pubbliche, S.1.311 — Amministrazioni centrali, S.1.312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1.313 — Amministrazioni locali, S.1.314 — Enti di previdenza e assistenza sociale, tutte le divisioni e i gruppi COFOG	1995-2023	2025
68	12 B1 g — 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti)	Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10	2000-2022	2025 (da riesaminare nel 2024)




Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
69	ETO — 2. Totale degli occupati (in migliaia di persone) EEM — Lavoratori dipendenti (in migliaia di persone) POP — 3. Popolazione (in migliaia di persone)	Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10	2000-2017	2020
70	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)	2000-2022	2025 (da riesaminare nel 2024)
71	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga)	2010-2021	2025
72	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell'anno precedente	2015-2021	2025
73	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga)	2010-2021	2025
74	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell'anno precedente	2015-2021	2025
75	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)	2010, 2015, 2020	2025
76	Tutte le variabili	Totale dell'economia, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell'anno precedente	2000-2017	2020
77	Tutte le variabili	Disaggregazione A*21, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell'anno precedente	2000-2022	2025 (da riesaminare nel 2024)
78	Tutte le variabili	Totale dell'economia, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati	1995-2017	2020
79	Tutte le variabili	Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell'anno precedente e volumi concatenati	1995-2022	2025 (da riesaminare nel 2024)
80	Tutte le variabili	Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori)	1995-2022	2025
81	Tutte le consistenze	Tutte le attività e passività, tutti i (sotto)settori eccetto S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati	199Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)






Tavola	Codice e variabile	Descrizione dettagliata della deroga	Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione	Prima trasmissione nel
82	Tutte le consistenze	Tutte le attività e passività, S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati	1999Q1-2019Q4	2020
83	Tutte le operazioni	Tutte le attività e passività, S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati	2020Q1-2024Q4	2025
84	Tutte le operazioni	Tutte le attività e passività, S.13 — Amministrazioni pubbliche, consolidati e tutti i sottosectori	1999Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
85	Tutte le informazioni sul settore di contropartita (operazioni e consistenze)	Informazioni di contropartita, tutte le attività e passività, S.1311 — Amministrazioni centrali; S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale.	1999Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
86	Tutte le variabili (consistenze e operazioni)	Tutte le attività e passività, dati non consolidati, S.13 — Amministrazioni pubbliche e tutti i sottosectori (dati consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga)	1999Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
87	Tutte le variabili	Intera tavola (eccetto S.13 — Amministrazioni pubbliche) compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per S.13 — Amministrazioni pubbliche, S.1312 — Amministrazioni di Stati federati, S.1313 — Amministrazioni locali, S.1314 — Enti di previdenza e assistenza sociale	2000Q1-2024Q4	2025 (da riesaminare nel 2024)
88	Tutte le variabili	S.13 — Amministrazioni pubbliche	2000Q1-2019Q4	2020




APPENDICE 2

Adattamenti dell'allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunicarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (GU L 35 dell'8.2.2005, pag. 23), al quale si fa riferimento nel presente allegato

Tavola	Variabile e voce	Adattamento
1	Tutto	Esenzione
2 A	Redditi da investimenti diretti, azioni e partecipazioni, dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società — nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) — tra imprese sorelle	Esenzione
	Redditi da investimenti di portafoglio: crediti	Nessuna disaggregazione per settore e per paese (combinazione)
	Redditi da investimenti di portafoglio: crediti	Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)
	Redditi da investimenti di portafoglio: crediti — quote in fondi di investimento	Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale)
	Redditi da investimenti di portafoglio: debiti	Nessuna disaggregazione per settore
	Redditi da investimenti di portafoglio: debiti — quote di fondi di investimento	Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale)
2 C	Investimenti diretti, azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti — nell'investitore diretto (partecipazioni incrociate) — tra imprese sorelle	Esenzione
	Investimenti di portafoglio, acquisizione netta di attività finanziarie	Nessuna disaggregazione per paese, fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)
	Investimenti di portafoglio, incremento netto delle passività	Nessuna disaggregazione per settore
	Investimenti di portafoglio, quote di fondi di investimento, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività	Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale)
	Altri investimenti, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività	Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)
	Strumenti finanziari derivati, saldi netti	Nessuna disaggregazione per paese
2 E	Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull'estero, attività	Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)
	Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull'estero, passività	Nessuna disaggregazione per settore
	Altri investimenti, posizione patrimoniale sull'estero, attività/passività	Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M)




3	Totale servizi	Nessuna disaggregazione per paese
	<p>Viaggi</p> <p>Viaggi d'affari</p> <ul style="list-style-type: none"> — acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine — altri viaggi d'affari <p>Viaggi per motivi personali</p> <ul style="list-style-type: none"> — spese per motivi di salute — altri viaggi per motivi personali 	Nessuna disaggregazione per paese
	<p>Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche</p> <ul style="list-style-type: none"> — ambasciate e consolati — agenzie e unità militari — altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche 	Nessuna disaggregazione per paese
4.1	IDE — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, incremento netto delle passività	Esenzione
	IDE — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle	Esenzione
	IDES — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, acquisizione netta di attività finanziarie	Esenzione
	<p>IDES — Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro — l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro — l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE 	Esenzione
	<p>IDES — Strumenti di debito tra imprese sorelle</p> <ul style="list-style-type: none"> — l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro — l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro — l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE 	Esenzione
4.2	IDE — Dividendi: debiti	Esenzione
	IDE — Dividendi tra imprese sorelle	Esenzione
	IDES — Dividendi: crediti	Esenzione



	<p>IDES — Dividendi tra imprese sorelle</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE</p>	Esenzione
	<p>IDES — Reddito derivante da strumenti di debito tra imprese sorelle</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE</p>	Esenzione
5.1	IDE — Azioni e partecipazioni: passività	Esenzione
	IDE — Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle	Esenzione
	IDES — Azioni e partecipazioni: attività	Esenzione
	<p>IDES — Azioni e partecipazioni tra imprese sorelle</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE</p>	Esenzione
	<p>IDES — Strumenti di debito tra imprese sorelle</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante è residente nell'UE, ma non nell'area dell'euro</p> <p>— l'impresa ultima controllante non è residente nell'UE</p>	Esenzione»

20CE0475



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 35/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/52]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per quanto riguarda gli echinodermi raccolti al di fuori dalle zone di produzione classificate ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano per quanto riguarda gli echinodermi raccolti fuori dalle zone di produzione classificate ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni ⁽³⁾.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

⁽¹⁾ GUL 285 dell'1.11.2017, p. 3.

⁽²⁾ GUL 285 dell'1.11.2017, p. 6.

⁽³⁾ GUL 285 dell'1.11.2017, p. 10.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 12 (Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 è aggiunto il seguente trattino:
«← **32017 R 1979**: Regolamento (UE) 2017/1979 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 6).»
2. Al punto 17 (Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 6.1 sono aggiunti i seguenti trattini:
«← **32017 R 1978**: Regolamento (UE) 2017/1978 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 3),
— **32017 R 1981**: Regolamento (UE) 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017 (GU L 285 del 1.11.2017, pag. 10).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) 2017/1978, (UE) 2017/1979 e (UE) 2017/1981 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 36/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/53]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che abroga la decisione 92/176/CEE della Commissione relativa alle carte geografiche da predisporre per la rete informatizzata «ANIMO» ⁽¹⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 abroga la decisione 92/176/CEE della Commissione ⁽²⁾ che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il punto 6 (decisione 92/176/CE della Commissione) della parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE è soppresso.

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2316 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GUL 331 del 14.12.2017, pag. 78.

⁽²⁾ GUL 80 del 25.3.1992, pag. 33.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

20CE0477



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 37/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/54]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa agli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica all'Islanda.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È quindi opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Dopo il punto 36 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/717 della Commissione) della parte 2.2 del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE, è inserito il seguente punto:

«37. **32017 R 1940**: Regolamento delegato (UE) 2017/1940 della Commissione, del 13 luglio 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi (GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1).

Questo atto non si applica all'Islanda.»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/1940 in lingua norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2017, pag. 1.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 38/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2020/55]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) L'allegato I dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. ai punti 1zq (Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione) e 1zzu (Regolamento (CE) n. 479/2006 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32017 R 2330**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41), rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202.»
2. Dopo il punto 230 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1914 della Commissione) è inserito il seguente punto:
«231. **32017 R 2330**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330 della Commissione, del 14 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione delle sostanze carbonato di ferro (II), cloruro di ferro (III) esaidrato, solfato di ferro (II) monoidrato, solfato di ferro (II) eptaidrato, fumarato di ferro (II), chelato di ferro (II) di amminoacidi idrato, chelato di ferro (II) di idrolizzati proteici e chelato di ferro (II) di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e del ferro destrano come additivo per mangimi destinati a suinetti e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1334/2003 e (CE) n. 479/2006 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41), rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202.»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2330, rettificato dalla GU L 351 del 30.12.2017, pag. 202, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 333 del 15.12.2017, pag. 41.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 39/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/56]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali per quanto riguarda l'elenco dei laboratori di riferimento dell'Unione ⁽¹⁾.
- (2) È inoltre opportuno aggiungere, nel capitolo II dell'allegato I e nel capitolo XII dell'allegato II, il regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione del 28 febbraio 2008 ⁽²⁾, che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 115/2010 del 10 novembre 2010 ⁽³⁾, quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (3) Nel capitolo II dell'allegato I e nel capitolo XII dell'allegato II, è opportuno aggiungere anche il regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione del 28 luglio 2008 ⁽⁴⁾, che è stato integrato nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 18/2010 del 1° marzo 2010 ⁽⁵⁾, quale atto modificativo del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 11 (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) della parte 1.1 del capitolo I è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2460**: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»


⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34.

⁽²⁾ GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 58 del 3.3.2011, pag. 69.

⁽⁴⁾ GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 10.6.2010, pag. 4.



2. Al punto 31j (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32008 R 0180**: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4),
- **32008 R 0737**: Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),
- **32017 R 2460**: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

Articolo 2

Al punto 54zzzi (Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32008 R 0180**: Regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione, del 28 febbraio 2008 (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4),
- **32008 R 0737**: Regolamento (CE) n. 737/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 (GU L 201 del 30.7.2008, pag. 29),
- **32017 R 2460**: Regolamento (UE) 2017/2460 della Commissione, del 30 ottobre 2017 (GU L 348 del 29.12.2017, pag. 34).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/2460 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 40/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/57]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo MBI 600, carbone argilloso, diclorprop-P, etefon, etridiazolo, flonicamid, fluazifop-P, perossido di idrogeno, metaldeide, penconazolo, spinetoram, tau-fluvalinato e *Urtica spp.* in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1777**: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1777**: Regolamento (UE) 2017/1777 della Commissione, del 29 settembre 2017 (GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1).»

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) 2017/1777 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

⁽¹⁾ GU L 253 del 30.9.2017, pag. 1.



Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/58]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 2a (Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32017 R 1576**: Regolamento delegato (UE) 2017/1576 della Commissione, del 26 giugno 2017 (GU L 239 del 19.9.2017, pag. 3).»

Articolo 2


Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/1576 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(1) GUL 239 del 19.9.2017, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

20CE0482



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 42/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/59]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle emissioni per evaporazione (prova di tipo 4) ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 45zu (Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione) del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1221**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1221 della Commissione, del 22 giugno 2017 (GU L 174 del 7.7.2017, pag. 3).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/1221 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 174 del 7.7.2017, pag. 3.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 43/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/60]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017, che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai punti 45zx (Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), 45zzl (Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione) e 45zzv [Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione] del capitolo I dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1347**: Regolamento (UE) 2017/1347 della Commissione, del 13 luglio 2017 (GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1).»

Articolo 2


Il testo del regolamento (UE) 2017/1347 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 192 del 24.7.2017, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

20CE0484



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/61]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54bb (Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1473**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 della Commissione, del 14 agosto 2017 (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 4).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1473 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 210 del 15.8.2017, pag. 4.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

20CE0485



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 45/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/62]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 54bb (Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 1862**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 della Commissione, del 16 ottobre 2017 (GU L 266 del 17.10.2017, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1862 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

(1) GUL 266 del 17.10.2017, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.




Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

20CE0486



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 46/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/63]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:


- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/74 della Commissione, del 17 gennaio 2018, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di acido fosforico – fosfati – di- tri- e polifosfati (E 338-452) nelle preparazioni congelate di carni su spiedi verticali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/75 della Commissione, del 17 gennaio 2018, recante modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche della cellulosa microcristallina [E 460 (i)] ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzr (Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32018 R 0074:** Regolamento (UE) 2018/74 della Commissione, del 17 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 21).»
2. Al punto 69 (Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione) è aggiunto il seguente trattino:
«— **32018 R 0075:** Regolamento (UE) 2018/75 della Commissione, del 17 gennaio 2018 (GU L 13 del 18.1.2018, pag. 24).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti (UE) 2018/74 e (UE) 2018/75 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.⁽¹⁾ GU L 13 del 18.1.2018, pag. 21.⁽²⁾ GU L 13 del 18.1.2018, pag. 24.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 47/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/64]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari ⁽¹⁾.
- (2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 55 (Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione) del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0079**: Regolamento (UE) 2018/79 della Commissione, del 18 gennaio 2018 (GU L 14 del 19.1.2018, pag. 31).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/79 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 14 del 19.1.2018, pag. 31.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

20CE0488



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 48/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/65]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 15qd (Regolamento delegato (UE) n. 1252/2014 della Commissione) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«15qe. **32017 L 1572**: Direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i principi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano (GU L 238 del 16.9.2017, pag. 44).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

Le ispezioni in Liechtenstein sono effettuate dal servizio ispettivo svizzero per conto del Liechtenstein in virtù dell'accordo tra Swissmedic e Amt für Gesundheit (Verwaltungsvereinbarung betreffend Inspektionen).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/1572 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 238 del 16.9.2017, pag. 44.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

20CE0489



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 49/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/66]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 185 del 14.7.2015, pag. 31, e dalla GU L 125 del 18.5.2017, pag. 75.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento (UE) 2015/1011 abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere soppresso dal medesimo.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) è inserito quanto segue:

«15xa. **32015 R 1011**: Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12), rettificato dalla GU L 185 del 14.7.2015, pag. 31, e dalla GU L 125 del 18.5.2017, pag. 75.


Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:

Il regolamento si applica agli Stati EFTA-SEE solo in relazione al regolamento (CE) n. 273/2004.

⁽¹⁾ GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 202 del 3.8.2005, pag. 7.



15xb. **32015 R 1013**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

Il regolamento si applica agli Stati EFTA-SEE solo in relazione al regolamento (CE) n. 273/2004.»

2. Il testo del punto 15ze (Regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento delegato (UE) 2015/1011, rettificato dalla GU L 185 del 14.7.2011, pag. 31, e dalla GU L 125 del 18.5.2017, pag. 75, e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 50/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2020/67]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l'inclusione di determinati precursori di droghe nell'elenco delle sostanze classificate ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 15x (Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XIII dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32016 R 1443**: Regolamento delegato (UE) 2016/1443 della Commissione, del 29 giugno 2016 (GU L 235 del 1.9.2016, pag. 6).»

Articolo 2

Il testo del regolamento delegato (UE) 2016/1443 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(¹) GUL 235 dell'1.9.2016, pag. 6.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/68]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12q (Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 L 2102**: Direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2017 (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 8).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/2102 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(1) GUL 305 del 21.11.2017, pag. 8.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 52/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/69]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018, che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il decametilciclopentasilossano («D5») ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 12zc [Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32018 R 0035**: Regolamento (UE) 2018/35 della Commissione, del 10 gennaio 2018 (GU L 6 dell'11.1.2018, pag. 45).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2018/35 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(1) GUL 6 dell'11.1.2018, pag. 45.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 53/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/70]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2326 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva l'imiprotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2327 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 12zzzzze (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1383 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

«12zzzzzf. **32017 R 2326**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2326 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva l'imiprotrina come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 22).

12zzzzzg. **32017 R 2327**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2327 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che approva il 2-metil-1,2-benzisotiazolo-3(2H)-one come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 25).


12zzzzzh. **32017 D 2334**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del creosoto ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64).»

*Articolo 2*I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/2326 e (UE) 2017/2327 e della decisione di esecuzione (UE) 2017/2334 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 333 del 15.12.2017, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 333 del 15.12.2017, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 333 del 15.12.2017, pag. 64.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).


Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 54/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/71]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-metilciclopropene, beta-ciflutrin, clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dimethenamid-p, flufenacet, flurtamone, forchlorfenuron, fostiazato, indoxacarb, iprodione, MCPA, MCPB, siltiofam, tiofanato metile e tribenuron ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive ciflufenamid, fluopicolide, heptamaloxyloglucan e malathion ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva quizalofop-P-tefurile ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GUL 208 dell'11.8.2017, pag. 28.

⁽²⁾ GUL 218 del 24.8.2017, pag. 7.


⁽³⁾ GUL 224 del 31.8.2017, pag. 115.

⁽⁴⁾ GUL 231 del 7.9.2017, pag. 1.

⁽⁵⁾ GUL 231 del 7.9.2017, pag. 3.

⁽⁶⁾ GUL 232 dell'8.9.2017, pag. 1.

⁽⁷⁾ GUL 232 dell'8.9.2017, pag. 4.



- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁸⁾.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 13a (Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— **32017 R 1455**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017 (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 28),
 - **32017 R 1496**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017 (GU L 218 del 24.8.2017, pag. 7),
 - **32017 R 1511**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1511 della Commissione, del 30 agosto 2017 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 115),
 - **32017 R 1527**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1527 della Commissione, del 6 settembre 2017 (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 3),
 - **32017 R 1529**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1),
 - **32017 R 1530**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1530 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 4),
 - **32017 R 1531**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017 (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 6).»
2. Dopo il punto 13zzzzzzzy (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1506 della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:
- «13zzzzzzzz. **32017 R 1455**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 208 dell'11.8.2017, pag. 28).
 - 13zzzzzzzza. **32017 R 1496**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1496 della Commissione, del 23 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 218 del 24.8.2016, pag. 7).

⁽⁸⁾ GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 6.



- 13zzzzzzzb. **32017 R 1526:** Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1526 della Commissione, del 6 settembre 2017, relativo alla non approvazione della sostanza attiva beta-cipermetrina in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 231 del 7.9.2017, pag. 1).
- 13zzzzzzzc. **32017 R 1529:** Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1529 della Commissione, del 7 settembre 2017, che approva la sostanza di base cloruro di sodio a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 1).
- 13zzzzzzzd. **32017 R 1531:** Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1531 della Commissione, del 7 settembre 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva imazamox come sostanza candidata alla sostituzione, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 232 dell'8.9.2017, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1455, (UE) 2017/1496, (UE) 2017/1511, (UE) 2017/1526, (UE) 2017/1527, (UE) 2017/1529, (UE) 2017/1530 e (UE) 2017/1531 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 55/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2020/72]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 25 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2005 della Commissione) del capitolo XV dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente punto:

- «26. **32017 R 2100**: Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione, del 4 settembre 2017, che stabilisce criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino in applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 301 del 17.11.2017, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/2100 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(1) GUL 301 del 17.11.2017, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 56/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/73]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 2017/2014 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 326 del 9.12.2014, pag. 55.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 1a (Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2228**: Regolamento (UE) 2017/2228 della Commissione, del 4 dicembre 2017 (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 2), rettificato dalla GU L 326 del 9.12.2017, pag. 55.»

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2017/2228, rettificato dalla GU L 326 del 9.12.2017, pag. 55, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(1) GUL 319 del 5.12.2017, pag. 2.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 57/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/74]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema volontario «Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet» per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 6aw (Decisione di esecuzione (UE) 2017/2164 della Commissione) del capitolo XVII dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«6ax. **32017 D 2317**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativa al riconoscimento del sistema volontario "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet" per la dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 79).»

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2317 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GUL 331 del 14.12.2017, pag. 79.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

20CE0498



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 58/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE
[2020/75]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione (UE) 2016/2123 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE la raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella rubrica «ATTI DEI QUALI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO» del capitolo XIX dell'allegato II dell'accordo SEE, dopo il punto 15 (Raccomandazione 2011/24/UE della Commissione) sono inseriti i seguenti punti:

- «16. **32016 H 2123**: Raccomandazione (UE) 2016/2123 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per le forze armate e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101).
17. **32016 H 2124**: Raccomandazione (UE) 2016/2124 della Commissione, del 30 novembre 2016, relativa all'armonizzazione dell'ambito di applicazione e delle condizioni delle licenze generali di trasferimento per i destinatari certificati di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105).»

Articolo 2

I testi delle raccomandazioni (UE) 2016/2123 e (UE) 2016/2124 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 329 del 3.12.2016, pag. 101.

⁽²⁾ GU L 329 del 3.12.2016, pag. 105.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 59/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/76]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 2v (Regolamento delegato (UE) 2017/1228 della Commissione) del capitolo XXI dell'allegato II dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«2w. **32017 R 2293**: Regolamento delegato (UE) 2017/2293 della Commissione, del 3 agosto 2017, relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 1).»

*Articolo 2*Il testo del regolamento delegato (UE) 2017/2293 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 329 del 13.12.2017, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

20CE0500



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 60/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/77]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 266 del 30.9.2004, pag. 8.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/424 abroga, a decorrere dal 21 aprile 2018, la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, che è integrata nell'accordo SEE e deve quindi essere soppressa dal medesimo a decorrere dal 21 aprile 2018.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 1d (Decisione 2012/32/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

«1e. **32016 R 0424**: Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1), rettificato dalla GU L 266 del 30.9.2004, pag. 8.»

2. Il testo del punto 1b (Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è soppresso a decorrere dal 21 aprile 2018.

*Articolo 2*Il testo del regolamento (UE) 2016/424, rettificato dalla GU L 266 del 30.9.2016, pag. 8, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE ^(*).

⁽¹⁾ GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21.

^(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

20CE0501



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 61/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2020/78]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


Dopo il punto 1e (Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio) del capitolo XXIV dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i seguenti punti:

- «1f. **32017 R 0654:** Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1).
- 1g. **32017 R 0655:** Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334).
- 1h. **32017 R 0656:** Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364).»

⁽¹⁾ GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334.

⁽³⁾ GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364.



Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2017/654, (UE) 2017/655 e (UE) 2017/656 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 62/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/79]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽¹⁾, rettificato dalla GU L 307 del 25.11.2015, pag. 31.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per diverse categorie di attività detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione, del 22 agosto 2016, che rettifica la versione in lingua tedesca del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che rettifica le versioni linguistiche bulgara, ceca, croata, estone, francese, greca, lituana, maltese, rumena, slovacca e svedese del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6.


⁽³⁾ GU L 346 del 20.12.2016, pag. 111.

⁽⁴⁾ GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 20.3.2015, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 76 del 20.3.2015, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU L 76 del 20.3.2015, pag. 23.



- (8) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (10) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (11) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (12) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹²⁾.
- (13) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾.
- (14) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾.
- (15) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾.
- (16) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾.
- (17) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.

⁽⁸⁾ GUL 79 del 25.3.2015, pag. 8.

⁽⁹⁾ GUL 79 del 25.3.2015, pag. 12.

⁽¹⁰⁾ GUL 79 del 25.3.2015, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 3.

⁽¹²⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 5.


⁽¹³⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 9.

⁽¹⁴⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 11.

⁽¹⁵⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 16.

⁽¹⁶⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 18.

⁽¹⁷⁾ GUL 295 del 12.11.2015, pag. 21.



- (18) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾.
- (19) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾.
- (20) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾.
- (21) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) ⁽²¹⁾.
- (22) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽²²⁾.
- (23) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽²³⁾.
- (24) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁴⁾.
- (25) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾.
- (26) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾.

⁽¹⁸⁾ GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1224.

⁽²⁰⁾ GUL 347 del 31.12.2015, pag. 1285.

⁽²¹⁾ GUL 32 del 9.2.2016, pag. 31.


⁽²²⁾ GUL 147 del 3.6.2016, pag. 1.

⁽²³⁾ GUL 224 del 18.8.2016, pag. 1.

⁽²⁴⁾ GUL 243 del 10.9.2016, pag. 1.

⁽²⁵⁾ GUL 275 del 12.10.2016, pag. 19.

⁽²⁶⁾ GUL 286 del 21.10.2016, pag. 35.



- (27) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione ⁽²⁷⁾.
- (28) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁸⁾.
- (29) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi ⁽²⁹⁾, rettificata dalla GU L 328 del 12.12.2015, pag. 126.
- (30) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione ⁽³⁰⁾.
- (31) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³¹⁾.
- (32) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1a (soppresso) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

- «1aa. **32015 D 1602:** Decisione delegata (UE) 2015/1602 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza del regime di solvibilità e prudenziale per le imprese di assicurazione e riassicurazione in vigore in Svizzera, in conformità all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95).
- 1ab. **32015 D 2290:** Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 12 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22), rettificata dalla GU L 328 del 12.12.2015, pag. 126, modificata da:
- **32016 D 0309:** Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015 (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).
- 1ac. **32016 D 0309:** Decisione delegata (UE) 2016/309 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50).

⁽²⁷⁾ GU L 309 del 16.11.2016, pag. 1.

⁽²⁸⁾ GU L 248 del 24.9.2015, pag. 95.

⁽²⁹⁾ GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22.

⁽³⁰⁾ GU L 58 del 4.3.2016, pag. 50.

⁽³¹⁾ GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55.



- 1ad. **32016 D 0310**: Decisione delegata (UE) 2016/310 della Commissione, del 26 novembre 2015, che stabilisce l'equivalenza del regime di solvibilità per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore in Giappone al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 55).
- 1b. **32015 R 0035**: Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1), rettificato dalla GU L 307 del 25.11.2015, pag. 31, modificato da:
- **32016 R 0467**: Regolamento delegato (UE) 2016/467 della Commissione, del 30 settembre 2015 (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 6),
 - **32016 R 2283**: Regolamento delegato (UE) 2016/2283 della Commissione, del 22 agosto 2016 (GU L 346 del 20.12.2016, pag. 11),
 - **32017 R 0669**: Regolamento delegato (UE) 2017/669 della Commissione, del 16 dicembre 2016 (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 3).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

- a) all'articolo 85, per quanto riguarda gli Stati EFTA, è aggiunto il seguente comma:

“L'autorità di vigilanza può disporre che altre amministrazioni regionali e autorità locali per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta siano trattate come esposizioni con una classe di merito di credito superiore di una classe alla classe di merito di credito assegnata dal rating dell'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede.”;

- b) all'articolo 192, paragrafo 4, per quanto riguarda gli Stati EFTA, è aggiunto il seguente comma:

“L'autorità di vigilanza può fissare un valore superiore a zero come soglia minima per la perdita per inadempimento al fine di garantire un requisito patrimoniale complessivo per l'esposizione su prestiti ipotecari in linea con il requisito patrimoniale per tali esposizioni detenute dagli enti creditizi in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013.”;


- c) all'articolo 288 è aggiunto il seguente comma:

“Nel caso degli Stati EFTA, quando vengono valutati i fattori e i criteri di cui al presente articolo l'Autorità di vigilanza EFTA trasmette senza indugio all'EIOPA tutte le informazioni di cui ha bisogno per preparare un progetto destinato all'Autorità di vigilanza EFTA.”.

- 1c. **32015 R 0460**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura relativa all'approvazione di un modello interno conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 13).
- 1d. **32015 R 0461**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/461 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 19).
- 1e. **32015 R 0462**: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/462 della Commissione, del 19 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza sulle società veicolo nonché la definizione dei formati e dei modelli per la segnalazione di informazioni da parte delle società veicolo conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 23).



- 1f. **32015 R 0498:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/498 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda la procedura di approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di parametri specifici dell'impresa conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 8).
- 1g. **32015 R 0499:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/499 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure da seguire per la concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso di elementi dei fondi propri accessori conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 12).
- 1h. **32015 R 0500:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/500 della Commissione, del 24 marzo 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire per approvare l'applicazione di un aggiustamento di congruità conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 18).
- 1i. **32015 R 2011:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 3).
- 1j. **32015 R 2012:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2012 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'adozione delle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 5).
- 1k. **32015 R 2013:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2013 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le deviazioni standard in materia di sistemi di perequazione del rischio malattia conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 9).
- 1l. **32015 R 2014:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2014 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo e per lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 11).
- 1m. **32015 R 2015:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2015 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 16).
- 1n. **32015 R 2016:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2016 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'indice azionario per l'aggiustamento simmetrico del fabbisogno standard di capitale proprio conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 18).
- 1o. **32015 R 2017:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2017 della Commissione, dell'11 novembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i fattori corretti ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio valutario per le valute ancorate all'euro in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 21).




- 1p. **32015 R 2450:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2450 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli per la presentazione delle informazioni alle autorità di vigilanza conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1), modificato da:
- **32016 R 1868:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1868 della Commissione, del 20 ottobre 2016 (GU L 286 del 21.10.2016, pag. 35).
- 1q. **32015 R 2451:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2451 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i modelli e la struttura di specifiche informazioni che le autorità di vigilanza devono rendere pubbliche conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1224).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento di esecuzione si intendono adattate come segue:

all'articolo 1, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

- i) la lettera a) non si applica,
- ii) alla lettera b), i termini "legislative dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dell'accordo SEE".
- 1r. **32015 R 2452:** Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2452 della Commissione, del 2 dicembre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure, i formati e i modelli per la relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 347 del 31.12.2015, pag. 1285).
- 1s. **32016 R 0165:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/165 della Commissione, del 5 febbraio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 1° gennaio fino al 30 marzo 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Solvibilità II) (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 31).
- 1t. **32016 R 0869:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/869 della Commissione, del 27 maggio 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 31 marzo fino al 29 giugno 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 147 del 3.6.2016, pag. 1).
- 1u. **32016 R 1376:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1376 della Commissione, dell'8 agosto 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 giugno fino al 29 settembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 224 del 18.8.2016, pag. 1).
- 1v. **32016 R 1630:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1630 della Commissione, del 9 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure per l'applicazione della misura transitoria per il sottomodulo del rischio azionario conformemente alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 243 del 10.9.2016, pag. 1).
- 1w. **32016 R 1800:** Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione, dell'11 ottobre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 275 del 12.10.2016, pag. 19).



- 1x. **32016 R 1976**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1976 della Commissione, del 10 novembre 2016, recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre fino al 30 dicembre 2016, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (GU L 309 del 16.11.2016, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2015/35, rettificato dalla GU L 307 del 25.11.2015, pag. 31, (UE) 2016/467, (UE) 2016/2283 e (UE) 2017/669, dei regolamenti di esecuzione (UE) 2015/460, (UE) 2015/461, (UE) 2015/462, (UE) 2015/498, (UE) 2015/499, (UE) 2015/500, (UE) 2015/2011, (UE) 2015/2012, (UE) 2015/2013, (UE) 2015/2014, (UE) 2015/2015 (UE) 2015/2016, (UE) 2015/2017, (UE) 2015/2450, (UE) 2015/2451, (UE) 2015/2452, (UE) 2016/165, (UE) 2016/869, (UE) 2016/1376, (UE) 2016/1360, (UE) 2016/1800, (UE) 2016/1868 e (UE) 2016/1976 e delle decisioni delegate (UE) 2015/1602, (UE) 2015/2290, rettificato dalla GU L 328 del 12.12.2015, pag. 126, (UE) 2016/309 e (UE) 2016/310 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra la direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 63/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/80]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l'invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 30f (Direttiva 2010/44/UE della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«30 g. **32016 R 0438**: Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come segue:


all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i termini "che si applicano nel SEE" sono inseriti dopo i termini "degli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 107, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio".

30h. **32016 R 1212**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 della Commissione, del 25 luglio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli standard per l'invio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 26.7.2016, pag. 6).»

*Articolo 2*I testi del regolamento delegato (UE) 2016/438 e del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1212 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

⁽¹⁾ GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 199 del 26.7.2016, pag. 6.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE che integra le direttive 2013/14/UE e 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio nell'accordo SEE.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 64/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2020/81]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale ⁽⁴⁾.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31bc ai [Decisione di esecuzione (UE) 2015/2042 della Commissione] dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

«31bd. **32013 R 0345**: Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:


- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) agli articoli 22 e 23, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "l'AESFEM";

⁽¹⁾ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 165 del 4.6.2014, pag. 41.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44.



- c) all'articolo 23, paragrafo 2, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dell'accordo SEE";
- d) all'articolo 24, i termini "all'AESFEM, che" sono sostituiti dai termini "all'AESFEM. L'AESFEM o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA".
- 31bda. **32014 R 0593**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 593/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 41).
- 31be. **32013 R 0346**: Regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 18).
- Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
- a) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, e salvo diversamente disposto nel presente accordo, i termini "Stato/i membro/i" e "autorità competenti" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti;
- b) agli articoli 23 e 24, i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA", opportunamente accordati, sono inseriti dopo i termini "L'AESFEM";
- c) all'articolo 24, paragrafo 2, i termini "del diritto dell'Unione" sono sostituiti dai termini "dell'accordo SEE";
- d) all'articolo 25, i termini "all'AESFEM, che" sono sostituiti dai termini "all'AESFEM. L'AESFEM o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA".
- 31bea. **32014 R 0594**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 594/2014 della Commissione, del 3 giugno 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della notifica conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 346/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (GU L 165 del 4.6.2014, pag. 44).».

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 345/2013 e (UE) n. 346/2013 e dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 593/2014 e (UE) n. 594/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).


Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 65/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/82]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, dal 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell'8 agosto 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 abroga, a decorrere dal 30 gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione ⁽³⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve pertanto essere soppresso dal medesimo a decorrere dal 30 gennaio 2019.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 19ac [Regolamento (UE) n. 2016/403 della Commissione] è inserito quanto segue:

«19ad. **32016 R 0480**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010 (GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4), modificato da:

— **32017 R 1440**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440 della Commissione, dell'8 agosto 2017 (GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3).»

2. Il testo del punto 19ab [Regolamento (UE) n. 1213/2010 della Commissione] è soppresso a decorrere dal 30 gennaio 2019.

Articolo 2

I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2016/480 e (UE) 2017/1440 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

⁽¹⁾ GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 335 del 18.12.2010, pag. 21.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

20CE0506



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 66/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/83]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017, che rettifica le versioni nelle lingue bulgara, estone, neerlandese e tedesca del regolamento (UE) n. 1321/2014 sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66q [Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 0334**: Regolamento (UE) 2017/334 della Commissione, del 27 febbraio 2017 (GU L 50 del 28.2.2017, pag. 13).»

Articolo 2

Il testo del regolamento (UE) 2017/334 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(¹) GUL 50 del 28.2.2017, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 67/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2020/84]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione, del 20 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 255/2010 per quanto riguarda alcuni riferimenti a disposizioni dell'TCAO ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 66wi [Regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 R 2159**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 della Commissione, del 20 novembre 2017 (GU L 304 del 21.11.2017, pag. 45).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2159 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(¹) GUL 304 del 21.11.2017, pag. 45.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 68/2018
del 23 marzo 2018
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/85]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eaj (Decisione (UE) 2017/1508 della Commissione) dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1eak. **32017 D 2285**: Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione, del 6 dicembre 2017, che modifica le linee guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 38).»

Articolo 2

Il testo della decisione (UE) 2017/2285 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 328 del 12.12.2017, pag. 38.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 69/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/86]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1eak [Decisione (UE) 2017/2285 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

- «1eal. **32017 D 2286**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 della Commissione, del 6 dicembre 2017, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Eco-Lighthouse come conformi ai requisiti corrispondenti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (GU L 328 del 12.12.2017, pag. 87).»

*Articolo 2*Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2286 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(1) GUL 328 del 12.12.2017, pag. 87.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 70/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/87]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 1fq[Decisione di esecuzione (UE) 2017/1442 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«1fr. **32017 D 2117**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 della Commissione, del 21 novembre 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi (GU L 323 del 7.12.2017, pag. 1).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(1) GUL 323 del 7.12.2017, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 71/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/88]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 ⁽³⁾.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo III dell'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 21aew [Decisione di esecuzione (UE) 2016/1926 della Commissione] sono inseriti i seguenti punti:

«21aex. **32017 R 0785**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/785 della Commissione, del 5 maggio 2017, relativa all'approvazione di generatori-starter a 12 Volt efficienti per l'impiego in autovetture con motore a combustione interna convenzionale quale tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 118 del 6.5.2017, pag. 20).


21aey. **32017 R 1152**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).

21aez. **32017 R 1153**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017, che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»

⁽¹⁾ GU L 118 del 6.5.2017, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644.

⁽³⁾ GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679.



2. Al punto 21aya [Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32017 R 1152**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 della Commissione, del 2 giugno 2017 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 644).»
3. Al punto 21aec [Regolamento (UE) n. 1014/2010 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:
«— **32017 R 1153**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione, del 2 giugno 2017 (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 679).»

Articolo 2

I testi della decisione di esecuzione (UE) 2017/785 e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2017/1152 e (UE) 2017/1153 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entrano in vigore le decisioni del Comitato misto SEE n. 109/217 ⁽⁴⁾ e n. 111/2017 ⁽⁵⁾ del 16 giugno 2017.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Claude MAERTEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽⁴⁾ GUL 142 del 7.6.2018, pag. 41.

⁽⁵⁾ GUL 142 del 7.6.2018, pag. 45.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 72/2018
del 23 marzo 2018
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/89]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all'approvazione della funzione di *coasting* con motore a regime minimo di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21aez [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21aeza. **32017 D 1402**: Decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 della Commissione, del 28 luglio 2017, relativa all'approvazione della funzione di *coasting* con motore a regime minimo di BMW AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 199 del 29.7.2017, pag. 14).»

Articolo 2

Il testo della decisione di esecuzione (UE) 2017/1402 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 199 del 29.7.2017, pag. 14.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 73/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/90]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione, del 6 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto del cambio di procedura regolamentare di prova al fine di precisare alcuni elementi procedurali, e che modifica il regolamento (UE) n. 1014/2010 ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 21aez [Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto quanto segue:

«, modificato da:

- **32017 R 1231**: Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 della Commissione, del 6 giugno 2017 (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 11).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1231 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 71/2018 del 23 marzo 2018 ⁽²⁾.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 177 dell'8.7.2017, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

⁽²⁾ Cfr. pag. 69 della presente Gazzetta ufficiale



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 74/2018

del 23 marzo 2018

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/91]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 21awb [Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione] dell'allegato XX dell'accordo SEE è inserito il seguente punto:

«21awc. **32016 R 1928**: Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (GU L 299 del 5.11.2016, pag. 22).»

Articolo 2

Il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(¹) GUL 299 del 5.11.2016, pag. 22.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
N. 75/2018
del 23 marzo 2018
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2020/92]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 32e (Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XX dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 L 2096:** Direttiva (UE) 2017/2096 della Commissione, del 15 novembre 2017 (GU L 299 del 16.11.2017, pag. 24).»

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2017/2096 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

⁽¹⁾ GUL 299 del 16.11.2017, pag. 24.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 76/2018

del 23 marzo 2018

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà [2020/93]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno estendere la cooperazione tra le Parti contraenti per includere la raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente ⁽¹⁾.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il protocollo 31 dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 4, paragrafo 8, del protocollo 31 dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

«— **32017 H 0615**: Raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2017, sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15).»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 24 marzo 2018, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

*Articolo 3*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018.


Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Claude MAERTEN

(1) GU C 189 del 15.6.2017, pag. 15.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/94 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina e che deroga a tale regolamento di esecuzione per l'anno contingente 2020

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187, primo comma, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2019/2145 ⁽²⁾, il Consiglio ha approvato, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo»).
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina.
- (3) Conformemente all'accordo, l'Unione deve aumentare di 50 000 tonnellate il contingente tariffario per le carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate e per le altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, con codici NC corrispondenti al numero d'ordine 09.4273 stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione.
- (4) È pertanto opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per tener conto dei quantitativi del contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell'accordo.
- (5) L'accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2020. Per l'anno contingente 2020 i quantitativi supplementari di prodotti a base di carni di pollame per il contingente tariffario da mettere a disposizione in applicazione dell'accordo devono essere calcolati proporzionalmente, tenendo conto della data di entrata in vigore dell'accordo. A decorrere dal periodo contingente che ha inizio il 1° gennaio 2021 dovrebbe essere messa a disposizione la totalità dei quantitativi annui di prodotti a base di carne di pollame previsti dall'accordo.
- (6) Il quantitativo supplementare del contingente per i prodotti a base di carne di pollame assegnato all'Ucraina in forza dell'accordo dovrebbe essere messo a disposizione dal 1° febbraio 2020, data di entrata in vigore dell'accordo. A norma dell'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il contingente di prodotti a base di carne di pollame assegnato all'Ucraina è gestito su base trimestrale.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2145 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, elativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Ucraina che modifica le preferenze commerciali per le carni di pollame e le preparazioni derivate previste dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 41).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di carni di pollame originarie dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 63).



- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, le domande di diritti d'importazione sono presentate entro i primi sette giorni del mese che precede ciascun trimestre. Pertanto, per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2020 il periodo di presentazione delle domande sarà già scaduto alla data di entrata in vigore dell'accordo. Occorre dunque fissare, per i primi sette giorni del febbraio 2020, un periodo supplementare di presentazione delle domande di diritti d'importazione corrispondenti al quantitativo supplementare del contingente assegnato nell'ambito dell'accordo per il periodo compreso tra 1° febbraio e il 31 marzo 2020.
- (8) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, nel presentare la prima domanda per un dato anno contingente, i richiedenti di diritti d'importazione dimostrano di aver importato un quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 (in seguito «il quantitativo di riferimento»), a norma delle disposizioni doganali pertinenti; tale dimostrazione si riferisce al periodo di 12 mesi che si è concluso un mese prima della loro prima domanda. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la dimostrazione delle importazioni precedenti sarà stata già presentata dai richiedenti che hanno presentato domande di diritti d'importazione nel dicembre 2019 per un quarto del quantitativo iniziale di 19 200 tonnellate messo a disposizione nel dicembre 2019. Tuttavia, il quantitativo annuo per l'anno contingente 2020 previsto dall'accordo è di 65 033 tonnellate. Sussiste pertanto il rischio che la dimostrazione delle importazioni precedenti presentata dai richiedenti di diritti d'importazione nel dicembre 2019 non tenga conto dell'aumento dei quantitativi contingenti previsto dall'accordo. È quindi opportuno aprire, per i richiedenti che hanno dimostrato importazioni precedenti nel dicembre 2019, un periodo supplementare per presentare la dimostrazione aggiuntiva delle importazioni precedenti.
- (9) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, il quantitativo totale di prodotti oggetto di una domanda di diritti d'importazione presentata in uno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento di esecuzione non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Al fine di applicare un quadro coerente al periodo supplementare per presentare domande aperte dal presente regolamento, tale limite dovrebbe applicarsi anche al periodo supplementare per presentare domanda di diritti d'importazione corrispondente al quantitativo supplementare del contingente nell'ambito dell'accordo per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078.
- (11) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla data di entrata in vigore dell'accordo. È pertanto necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078 per l'anno contingente 2020

1. In deroga all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d'ordine 09.4273 stabilito nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 è messo a disposizione il quantitativo supplementare di 8 333 tonnellate.
2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, per quanto riguarda il contingente con numero d'ordine 09.4273 stabilito nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione modificato dall'articolo 1 del presente regolamento, per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 marzo 2020 le domande di diritti d'importazione riguardanti il quantitativo supplementare di cui al paragrafo 1 sono presentate entro i primi sette giorni del febbraio 2020.
3. In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2078, i richiedenti che hanno presentato domanda di diritti d'importazione nel dicembre 2019 possono presentare una dimostrazione supplementare del quantitativo di prodotti a base di pollame di cui ai codici NC 0207, 0210 99 39, 1602 31, 1602 32 o 1602 39 21 importato da essi o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti nel periodo dal 1° novembre 2018 al 31 ottobre 2019 compreso. La dimostrazione supplementare delle importazioni precedenti è presentata entro i primi sette giorni del febbraio 2020.



*Articolo 3***Domande di diritti d'importazione presentate nel febbraio 2020**

Il quantitativo totale di prodotti oggetto della domanda di diritti d'importazione presentata nel febbraio 2020 in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, non può superare il 25 % del quantitativo di riferimento del richiedente. Per i richiedenti che hanno presentato la dimostrazione supplementare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, il quantitativo di riferimento è determinato tenendo conto di detta dimostrazione.

*Articolo 4***Entrata in vigore e applicazione**


Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove sono riportati codici "ex" NC, l'applicabilità del regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.


Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Periodo d'importazione	Quantitativo in tonnellate (peso netto)	Dazio applicabile (EUR/t)
09.4273	0207 11 30 0207 11 90 0207 12 0207 13 10 0207 13 20 0207 13 30 0207 13 50 0207 13 60 0207 13 70 0207 13 99 0207 14 10 0207 14 20 0207 14 30 0207 14 50 0207 14 60 0207 14 70 0207 14 99 0207 24 0207 25 0207 26 10 0207 26 20 0207 26 30 0207 26 50 0207 26 60 0207 26 70 0207 26 80 0207 26 99 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 30 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70 0207 27 80 0207 27 99 0207 41 30 0207 41 80 0207 42 0207 44 10 0207 44 21 0207 44 31 0207 44 41 0207 44 51 0207 44 61 0207 44 71 0207 44 81 0207 44 99 0207 45 10 0207 45 21 0207 45 31 0207 45 41 0207 45 51 0207 45 61 0207 45 81 0207 45 99	Carni e frattaglie commestibili di volatili, fresche, refrigerate o congelate; altre preparazioni o conserve di carni di tacchino e di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i>	anno 2020 dal 2021	65 033 70 000	0



Numero d'ordine	Codici NC	Designazione	Periodo d'importazione	Quantitativo in tonnellate (peso netto)	Dazio applicabile (EUR/t)
	0207 51 10 0207 51 90 0207 52 90 0207 54 10 0207 54 21 0207 54 31 0207 54 41 0207 54 51 0207 54 61 0207 54 71 0207 54 81 0207 54 99 0207 55 10 0207 55 21 0207 55 31 0207 55 41 0207 55 51 0207 55 61 0207 55 81 0207 55 99 0207 60 05 0207 60 10 ex-020760 21 (*) 0207 60 31 0207 60 41 0207 60 51 0207 60 61 0207 60 81 0207 60 99 0210 99 39 1602 31 1602 32 1602 39 21				
09.4274	0207 12	Carni e frattaglie commestibili di volatili, intere, congelate		20 000	0

(*) Metà o quarti di faraone, freschi o refrigerati.

20CE0518



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/95 DELLA COMMISSIONE

del 22 gennaio 2020

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1257/2013 impone agli armatori di garantire che le navi destinate ad essere riciclate lo siano unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, pubblicato a norma dell'articolo 16 di tale regolamento.
- (2) L'elenco europeo figura nella decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione⁽²⁾.
- (3) La Lettonia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi⁽³⁾ situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Lettonia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (4) La Lituania ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi⁽⁴⁾ situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Lituania ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (5) I Paesi Bassi hanno informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi⁽⁵⁾ situato nel loro territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. I Paesi Bassi hanno fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.
- (6) La Norvegia ha informato la Commissione che un impianto di riciclaggio delle navi⁽⁶⁾ situato nel suo territorio è stato autorizzato dall'autorità competente conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013. La Norvegia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni pertinenti affinché l'impianto sia incluso nell'elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l'elenco europeo in modo da includere l'impianto in questione.

⁽¹⁾ GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.


⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 119).

⁽³⁾ «Galaksis N», Ltd.

⁽⁴⁾ UAB Demeksa

⁽⁵⁾ Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V.

⁽⁶⁾ ADRS Decom Gulen



- (7) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 la Commissione ha ricevuto le domande di inclusione nell'elenco europeo relative a tre impianti di riciclaggio delle navi ⁽⁷⁾ situati in Turchia. Dopo aver valutato le informazioni e i documenti giustificativi trasmessi o raccolti conformemente all'articolo 15 di tale regolamento, la Commissione ritiene che gli impianti soddisfino i requisiti di cui all'articolo 13 di tale regolamento e possano pertanto effettuare operazioni di riciclaggio delle navi ed essere inseriti nell'elenco europeo. È pertanto necessario aggiornare l'elenco europeo in modo da includere gli impianti in questione.
- (8) Il Belgio e il Portogallo hanno informato la Commissione che le loro autorità competenti hanno prorogato il periodo di validità dell'autorizzazione concessa agli impianti di riciclaggio delle navi situati, rispettivamente, nel territorio belga e nel territorio portoghese e registrati nell'elenco europeo ⁽⁸⁾. È pertanto necessario modificare l'elenco europeo al fine di aggiornare la data di scadenza dell'inclusione di tali impianti nell'elenco europeo per tener conto della proroga concessa.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1257/2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2020

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽⁷⁾ ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TİC. SAN. A.Ş.; Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti and EGE CELİK SAN. VE TİC. A.Ş.

⁽⁸⁾ NV Galloo Recycling Ghent (BE) e Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais (PT)



ALLEGATO

«ALLEGATO

ELENCO EUROPEO DEGLI IMPIANTI DI RICICLAGGIO DELLE NAVI A NORMA DELL'ARTICOLO 16 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013

PARTE A

Impianti di riciclaggio delle navi situati in uno Stato membro

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
BELGIO						
NV Galloo Recycling Ghent Scheepszatestraat 9 9000 Gent Belgio Telefono: +32(0)9/251 25 21 Indirizzo e-mail: peter.wyntin@galoo.com	Laterale (ormeggio in acqua), rampa	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 265 metri larghezza: 37 metri pescaggio: 12,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni	34 000 (4)	31 marzo 2025
DANIMARCA						
FAYARD A/S Kysvejen 100 DK-5330 Munkebo Danimarca www.fayard.dk Telefono: +45 7592 0000 Indirizzo e-mail: fayard@fayard.dk	Bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 415 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 7,8 metri	L'impianto di riciclaggio delle navi è disciplinato dalla legislazione applicabile e dalle condizioni stabilite nell'autorizzazione ambientale del 7 novembre 2018 rilasciata dal comune di Kerterminde. L'autorizzazione ambientale comprende condizioni relative all'orario di esercizio, condizioni di esercizio speciali, condizioni per la gestione e il deposito dei rifiuti e stabilisce inoltre che l'attività deve essere svolta in un bacino di carenaggio.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 (5)	7 novembre 2023


Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Formaes Aps Rolsøjvej 12-16 8500 Grenaa Danimarca www.formaes.dk Telefono: +45 863 26393 Indirizzo e-mail: recycling@formaes.dk	Laterale, bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 25 metri pescaggio: 6 metri stazza lorda: 10 000	Il comune di Norddjurs ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	30 000 (6)	30 giugno 2021
Modern American Recycling Services Europe (M.A.R.S) Sandholm 60 9900 Frederikshavn Danimarca Sito web: http://www.modernamericanrecyclingservices.com/ Indirizzo e-mail: kim@mars-eu.dk	Scalo di alaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: 90 metri pescaggio: 14 metri	Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 9 marzo 2018 rilasciata dal comune di Frederikshavn Il comune di Frederikshavn ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell'autorizzazione ambientale per l'impianto di riciclaggio delle navi. L'impianto non deve stoccare rifiuti pericolosi per più di un anno.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni.	0 (7)	23 agosto 2023
Smedegaarden A/S Vilkingkaj 5 6700 Esbjerg Danimarca www.smedegaarden.net	Laterale, bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 170 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,5 metri		Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	20 000 (8)	15 settembre 2021




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Stena Recycling A/S Grusvej 6 6700 Esbjerg Danimarca Telefono: +45 20699190 Sito web: https://www.stenarecycling.dk/ Indirizzo e-mail: jakob.kristensen@stenarecycling.com	Bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 40 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 10 metri	Le condizioni di esercizio dell'impianto di riciclaggio delle navi sono definite nell'autorizzazione ambientale del 5 ottobre 2017 rilasciata dal comune di Esbjerg. Il comune di Esbjerg ha la facoltà di assegnare i rifiuti pericolosi a impianti di raccolta approvati sotto il profilo ambientale, come indicato nell'autorizzazione ambientale per l'impianto di riciclaggio delle navi.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 14 giorni	0 (4)	7 febbraio 2024
ESTONIA						
BLRT Refonda Baltic OÜ Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia Telefono: +372 610 2933 Fax +372 610 2444 Indirizzo e-mail: refonda@blrt.ee www.refonda.ee	In galleggiamento in banchina e nel bacino galleggiante	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 197 metri larghezza: 32 metri pescaggio: 9,6 metri stazza lorda: 28 000	Autorizzazione relativa ai rifiuti n. L.JÄ/327249. Concessione per la gestione dei rifiuti pericolosi n. 0222. Norme del porto di Vene-Balti, manuale di riciclaggio delle navi MSR-Refonda. Sistema di gestione ambientale, gestione dei rifiuti EP 4.4.6-1-13 L'impianto può riciclare solo i materiali pericolosi per i quali ha ottenuto l'autorizzazione.	Approvazione tacita, periodo di riesame massimo di 30 giorni.	21 852 (4b)	15 febbraio 2021
SPAGNA						
DDR VESSELS XXI, S.L. Porto «El Musel» Gijón Spagna Telefono: +34 630 14 44 16 Indirizzo e-mail: abarrodo@ddr-vessels.es	Rampa di demolizione	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 169,9 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrale.	Approvazione esplicita - L'autorità competente per la decisione di approvazione è la Capitaneria di porto.	0 (11)	28 luglio 2020

Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Démonaval Recycling ZI du Malaquis Rue François Arago 76580 Le Trait Telefono: (+ 33) (0) 7 69 79 12 80 Indirizzo e-mail: patrick@demonaval-recycling.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Le navi di lunghezza superiore che sulla rampa possono generare un movimento di rotazione nullo o negativo possono essere accettate in funzione dell'esito di uno studio di fattibilità dettagliato)				
GARDET & DE BEZENAC Recycling /Groupe BAUDELET ENVIRONNEMENT – GIE MUG 616, Boulevard Jules Durand 76600 Le Havre Francia Telefono: 2 35 95 16 34 Indirizzo e-mail: infos@gardet-bezenac.com	Galleggiante e scalo di allaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 140 metri larghezza: 25 metri profondità: 5 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	0 (13)	11 dicembre 2022
		Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 18 metri profondità: 7 metri LDT: 7 000	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita – L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	16 000 (13)	30 dicembre 2021

FRANCIA




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Grand Port Maritime de Bordeaux 152, Quai de Bacalan - CS 41 320 - 33082 Bordeaux Cedex Francia Telefono: +33(0) 5 56 90 58 00 Indirizzo e-mail: maintenance@bordeaux-port.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 240 metri larghezza: 37 metri profondità: 17 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita - L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	18 000 (14)	21 ottobre 2021
Les Recycleurs bretons Zone Industrielle de Kerbriant - 29 610 Plouigneau Francia Telefono: +33(0) 2 98 01 11 06 Indirizzo e-mail: navaleo@navaleo.fr	Laterale, bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 225 metri larghezza: 34 metri profondità: 27 metri	Le restrizioni ambientali sono precisate nell'autorizzazione della prefettura.	Approvazione esplicita - L'autorità competente per la decisione di approvazione è il ministero dell'Ambiente.	5 500 (15)	24 maggio 2021
ITALIA						
San Giorgio del Porto SpA. Calata Boccardo 8 10128 - Genova - Italia Telefono: +39 (0) 10 251561 Indirizzo e-mail: segreteria@sgdp.it; sangiorgiodelporto@legalmail.it www.sgdp.it	Laterale, bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 350 metri larghezza: 75 metri profondità: 16 metri stazza lorda: 130 000	Le limitazioni e le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita	38 564 (16)	6 giugno 2023



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (1)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (1)
LETTONIA						
A/S „Tosmares kugubūvētava” Generāļa Baloža street 42/44, Liepāja, LV-3402 Lettonia Telefono: +371 63401919 Indirizzo e-mail: shipyard@tosmare.lv	Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 22 metri profondità: 7 metri stazza lorda: 12 000	Cfr. permesso nazionale n. LI1 01B0024.	Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	0 (1)	11 giugno 2020
«Galaksis Nr., Ltd. Kapsēdes street 2D, Liepāja, LV – 3414 Lettonia Telefono: +371 29410506 Indirizzo e-mail: galaksi- sn@inbox.lv	Laterale (ormeggio in acqua), bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 22 metri profondità: 7 metri stazza lorda: 12 000	Cfr. permesso nazionale n. LI1 21B0053	Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	0 (18)	17 luglio 2024
LITUANIA						
UAB APK Minijos 180 (berth 133 A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Telefono: +370 (46) 365776 Fax +370 (46) 365776 Indirizzo e-mail: uab.apk@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 130 metri larghezza: 35 metri profondità: 10 metri stazza lorda: 3 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-15/2015	Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	1 500 (19)	17 marzo 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
UAB Armar Minijos 180 (berths 127 A, 131 A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Telefono: +370 685 32607 Indirizzo e-mail: armar.uab@gmail.com; albatrossas33@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave (ormeggio 127 A): lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 6 metri stazza lorda: 1 500 Dimensioni massime della nave (ormeggio 131 A): lunghezza: 80 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri stazza lorda: 1 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-16/2015 (ormeggio 127 A) Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-51/2017 (ormeggio 131 A)	Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	3 910 (20)	17 marzo 2020 (ormeggio 127 A) 19 aprile 2022 (ormeggio 131 A)
UAB Demeksa Nemuno g. 42 A (berth 121), LT 93277 Klaipėda Lituania Telefono: +370 630 69903 Indirizzo e-mail: uabdemeksa@gmail.com	Laterale (ormeggio in acqua)	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 58 metri larghezza: 16 metri profondità: 5 metri stazza lorda: 3 500	Cfr. permesso nazionale n. TL-KL.1-64/2019	Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	0 (21)	22 maggio 2024
UAB Vakarų refonda Minijos 180 (berths 129, 130, 131 A, 131, 132, 133 A), LT 93269, Klaipėda, Lituania Telefono: +370 (46) 483940/483891 Fax +370 (46) 483891 Indirizzo e-mail: refonda@w-sy.lt	Laterale (ormeggio in acqua)	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 55 metri profondità: 14 metri stazza lorda: 70 000	Cfr. permesso nazionale n. (11.2)-30-161/2011/TL-KL.1-18/2015	Approvazione esplicita - notifica scritta entro 30 giorni lavorativi	20 140 (22)	21 maggio 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
PAESI BASSI						
Damen Verolme Rotterdam B.V. Prof. Gerbrandweg 25 3197 KK Rotterdam-Bolek Paesi Bassi Telefono: + 31 18 123 43 53 Indirizzo e-mail: praveen.baldoo@damen.com	Bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 405 metri larghezza: 90 metri profondità: 11,6 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	52 000 (23)	21 luglio 2021
Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. Estlandweg 10 4455 SV Nieuwdorp Paesi Bassi Telefono: + 31 113 351 710 Indirizzo e-mail: slf@sagro.nl	Azioni preparatorie lungo la banchina, sollevamento sulla terraferma per la rottamazione	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 120 metri larghezza: 20 metri profondità: 6 metri	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente.	Approvazione esplicita	15 000 (24)	28 marzo 2024
Scheepssloperij Nederland B.V. Havenweg 1; 3295 XZ s-Gravendeel Casella postale 5234; 3295 ZJ s-Gravendeel Paesi Bassi Telefono: + 31 78 673 60 55 Indirizzo e-mail: info@sloperij-nederland.nl	Ormeggio in acqua e scalo di alleggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 33 metri profondità: 6 metri altezza: 45 metri (Botlek-bridge)	Il sito dispone di un permesso operativo che contiene restrizioni e condizioni per operare secondo modalità compatibili con l'ambiente. Le azioni preparatorie si svolgono lungo la banchina, fino a quando lo scalo può essere trainato sullo scalo di alleggio utilizzando un verricello che ha una capacità di trazione di 2 000 tonnellate.	Approvazione esplicita	9 300 (25)	27 settembre 2021




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (*)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (*)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (*)
NORVEGIA						
ADRS Decom Gulen Indirizzo dell'impianto: Sløvågen 2, 5960 Dalsøyra, Norvegia Sede: Statsminister Michelsens vei 38, 5230 Paradis, Norvegia https://adrs.no/	Laterale, scalo di alaggio/bacino galleggiante	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 360 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2019.0501.T	Approvazione esplicita	0 ⁽²⁶⁾	1° ottobre 2024
AF Offshore Decom Raunesvegen 597, 5578 Nedre Vats Norvegia https://afgruppen.no/selskapet/af-offshore-decom/	Laterale	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 290 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2005.0038.T	Approvazione esplicita	31 000 ⁽²⁷⁾	28 gennaio 2024
Green Yard AS Angholmen, 4485 Fedra, Norvegia www.greenyard.no	Bacino di carenaggio (all'interno), scalo di alaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: 25 metri profondità: 20 metri	Cfr. permesso nazionale n. 2018.0833.T Le operazioni di demolizione di più ampia portata devono essere eseguite in ambienti chiusi. Le sole operazioni di demolizione e di sezionamento autorizzate all'esterno all'aria aperta sono le operazioni di minore portata necessarie per adeguare le navi all'impianto in-terno. Cfr. il permesso per ulteriori dettagli.	Approvazione esplicita	0 ⁽²⁸⁾	28 gennaio 2024



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (4)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (5)
Kvaerner AS (Stord) Eldoyane 59, 5411 Stord, Norvegia www.kvaerner.com	Laterale (ormeggio in acqua), scalo di alaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 230 metri larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2013.0111.T	Approvazione esplicita	43 000 (6)	28 gennaio 2024
Lutelandet Industrihamn Lutelandet Offshore AS 6964 Korsstund, Norvegia www.lutelandetoffshore.com	Laterale	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: nessun limite profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2014.0646.T	Approvazione esplicita	14 000 (6)	28 gennaio 2024
Norscrap West AS Høyangeren 122, 5310 Hauglandhella, Norvegia www.norscrap.no	Laterale, scalo di alaggio galleggiante, bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 150 metri larghezza: 34 metri profondità: nessun limite	Cfr. permesso nazionale n. 2017.0864.T Massimo 8 000 LDT sullo scalo di alaggio galleggiante. Le navi che superano 8 000 LDT devono essere ridotte prima di essere trainate nello scalo di alaggio	Approvazione esplicita	4 500 (7)	1° marzo 2024
Navalria - Docas, Construções e Reparações Navais Porto Comercial, Terminal Sul, Apartado 39, 3811-901 Aveiro Portogallo Telefono: +351 234 378 970, +351 232 767 700 Indirizzo e-mail: info@navalria.pt	Bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 104 metri larghezza: 6,5 metri pescaggio: 6,5 metri	PORTOGALLO Le condizioni applicate all'attività sono definite nelle specifiche allegate al titolo AL n. 5/2015/CCDR del 26 gennaio 2016. La decontaminazione e la demolizione avvengono su un piano orizzontale o un piano inclinato, a seconda delle dimensioni della nave. Il piano orizzontale ha una capacità nominale di 700 tonnellate. Il piano inclinato ha una capacità nominale di 900 tonnellate.	Approvazione esplicita	1 900 (7)	26 luglio 2020



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (*)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (*)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (*)
FINLANDIA						
Turun Korjaustelakka Oy (Turku Repair Yard Ltd) Navirentie, 21110 Naantali Finlandia Telefono: +358 2 44 511 E-mail: try@turkurepairyard.com	Laterale, bacino di carenaggio	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 250 metri larghezza: 40 metri pescaggio: 7,9 metri	Le restrizioni sono riportate nell'autorizzazione ambientale integrata.	Approvazione esplicita	20 000 (*)	1° ottobre 2023
REGNO UNITO						
Able UK Limited Teesside Environmental Reclamation and Recycling Centre Graythorp Dock Tees Road Hartlepool Cleveland TS25 2DB Regno Unito Telefono: +44(0)1642 806080 Indirizzo e-mail: info@ableuk.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua	Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 337,5 metri larghezza: 120 metri pescaggio: 6,65 metri	L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione (rif. EPR/VP3296ZM) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	66 340 (*)	6 ottobre 2020
Dales Marine Services Ltd Imperial Dry Dock Leith Edimburgo EH6 7DR Persona di contatto: +44(0) 131 454 3380 Telefono: +44(0) 131 454 3380 Indirizzo e-mail: leithadmin@dalesmarine.co.uk; b.robertson@dalesmarine.co.uk	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua	Qualsiasi nave fino a un massimo di 7 000 tonnellate Dimensioni massime della nave: lunghezza: 165 metri larghezza: 21 metri pescaggio: 7,7 metri	L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione (Rif: WML L 1157331) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	7 275 (*)	2 novembre 2022



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
Harland and Wolff Heavy Industries Limited Queen's Island Belfast BT3 9DU Regno Unito Telefono: +44(0)2890 458456 Indirizzo e-mail: trevor.hutchinson@harland-wolff.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua	Qualsiasi nave avente le dimensioni precisate nel piano di lavoro concordato. Dimensioni massime della nave: Il molo principale (il più largo) misura 556 m x 93 m x 1,2 m TPL e può accogliere unità fino a queste dimensioni. Il bacino di carenaggio più ampio è pari a 1,2 milioni TPL.	L'impianto possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione per la gestione dei rifiuti (n. LN/07/21/N2) che limita le operazioni e stabilisce condizioni per l'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	13 200 (4)	3 agosto 2020
Swansea Drydock Ltd Prince of Wales Dry Dock Swansea Galles SA1 1LY Regno Unito Telefono: +44(0)1792 654592 Indirizzo e-mail: info@swan-seadrydocks.com	Demolizione di navi e trattamenti associati autorizzati in bacino di carenaggio e con ormeggio in acqua	Qualsiasi nave entro le dimensioni indicate nel permesso. Dimensioni massime della nave: lunghezza: 200 metri larghezza: 27 metri pescaggio: 7 metri	Il sito possiede un piano dell'impianto di riciclaggio delle navi conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013. Al sito è rilasciata un'autorizzazione (rif. EPR/UP3298VI) che limita le operazioni e pone condizioni all'operatore dell'impianto.	Approvazione esplicita	7 275 (5)	2 luglio 2020

(1) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

(2) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(3) La data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo corrisponde alla data di scadenza del permesso o dell'autorizzazione concessa all'impianto nello Stato membro.

(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 30 000 LDT/anno.

(6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(7) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 200 000 LDT/anno.


(8) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 50 000 LDT/anno.

(9) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.

(10) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.

(11) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.

(12) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
(1) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 18 000 LDT/anno.						
(2) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 23 000 LDT/anno.						
(3) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.						
(4) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno.						
(5) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 15 000 LDT/anno.						
(6) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 10 000 LDT/anno.						
(7) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.						
(8) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 12 000 LDT/anno (6 000 LDT per ormeggio).						
(9) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 10 000 LDT/anno.						
(10) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 45 000 LDT/anno.						
(11) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.						
(12) In base al permesso ottenuto, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno.						
(13) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 45 000 LDT/anno.						
(14) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.						
(15) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 75 000 LDT/anno.						
(16) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 30 000 LDT/anno.						
(17) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 85 000 LDT/anno.						
(18) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 200 000 LDT/anno.						
(19) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 100 000 LDT/anno.						
(20) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 5 000 LDT/anno.						
(21) In base alle informazioni comunicate, la capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 40 000 LDT/anno.						
(22) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 230 000 LDT/anno.						
(23) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 7 275 LDT/anno.						
(24) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 300 000 LDT/anno.						
(25) In base al permesso ottenuto, l'impianto è autorizzato a riciclare al massimo 74 999 LDT/anno.						




PARTE B

Impianti di riciclaggio delle navi situati in un paese terzo


Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
TURCHIA						
Isiksan Gemi Sokum Pazarlama Ve Tic. Ltd. Sti. Gemi Sokum Tesisleri, Parcel 22 Aliaga Izmir 35800, Turchia Telefono: +90 232 618 21 65 Indirizzo e-mail: info@isiksangemi.com	Sbarco	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 7,5 metri pescaggio: 17 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell'ambito dell'aperta autorizzazione emessa dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana.	Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	91 851 (4)	7 luglio 2024
EGE CELIK SAN. VE TIC. A.S. Gemi Sokum Tesisleri, Parcel 10 Aliaga, Izmir 35800, Turchia Telefono: +90 232 618 2162 Indirizzo e-mail: pamirtaner@egecelik.com	Sbarco	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 50 metri pescaggio: 15 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e con-	Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente	55 503 (5)	12 febbraio 2025




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
<p>LEYAL GEMİ SÖKÜM SA-NAYI ve TİCARET LTD.</p> <p>Gemi Söküm Tesisleri, Parcel 3-4 Aliğa, Izmir 35800, Turchia</p> <p>Telefono: +90 232 618 2030</p> <p>Indirizzo e-mail: info@leyal.com.tr</p>	Sbarco	<p>Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013</p> <p>Dimensioni massime della nave:</p> <p>lunghezza: nessun limite</p> <p>larghezza: 100 metri</p> <p>pescaggio: 15 metri</p>	<p>Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.</p> <p>I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell'ambito dell'approvata autorizzazione emessa dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana.</p>	<p>Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'ESPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.</p>	55 495 (2)	9 dicembre 2023



Nome dell'impianto	Merodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
LEYAL-DEMTAŞ GEMİ SÖKÜM SANAYİ ve TICARET A.Ş. Gemi Söküm Tesipleri, Parcel 25 Aliağa, Izmir 35800, Turchia Telefono: +90 232 618 2065 Indirizzo e-mail: demtas@leyal.com.tr	Sbarco	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 63 metri pescaggio: 1,5 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto. I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell'ambito dell'apposita autorizzazione emessa dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana.	Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	50 350 (2)	9 dicembre 2023
ÖGE GEMİ SÖKÜM İTH. İHR. TIC. SAN. A.Ş. Gemi Söküm Tesipleri, Parcel 23 Aliağa, Izmir 35800, Turchia Telefono: +90 232 618 2105 Indirizzo e-mail: oge@ogegemi.com www.ogegemi.com	Sbarco	Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 70 metri pescaggio: 1,5 metri	Il sito dispone di un permesso di demolizione delle navi, emesso dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana, e di un certificato di autorizzazione di demolizione delle navi, rilasciato dal ministero dei Trasporti, degli affari marittimi e della comunicazione, che contengono restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto.	Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SPR non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.	62 471 (2)	12 febbraio 2025



Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (*)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (*)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (*)
<p>Sök Denizcilik Tic. Ltd. Sti Gemi Söküm Testisleri, Parcel 8-9 Aliaga, Izmir 35800, Turchia Telefono: +90 232 618 2092 Indirizzo e-mail: info@sokship.com</p>	<p>Sbarco</p>	<p>Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: nessun limite larghezza: 90 metri pescaggio: 15 metri</p>	<p>I rifiuti pericolosi sono trattati dalla SRAT (associazione turca per il riciclaggio delle navi) che opera nell'ambito dell'approvata autorizzazione emessa dal ministero dell'Ambiente e della pianificazione urbana.</p>	<p>Approvazione tacita Il piano di riciclaggio della nave (SRP) fa parte di una serie di documenti, indagini e permessi/autorizzazioni trasmessi alle autorità competenti al fine di ottenere il permesso di demolire una nave. L'SRP non è espressamente approvato né rifiutato come documento a sé stante.</p>	<p>66 167 (*)</p>	<p>12 febbraio 2025</p>




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (*)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (†)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (‡)
<p>International Shipbreaking Limited L.L.C 18601 R.L. Ostos Road Brownsville TX, 78521 Stati Uniti Telefono: 956-831-2299 Indirizzo e-mail: chris.greene@internationalshipbreaking.com robert.berry@internationalshipbreaking.com</p>	<p>Laterale (ormeggio in acqua), rampa</p>	<p>Le navi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 1257/2013 Dimensioni massime della nave: lunghezza: 335 metri larghezza: 48 metri pescaggio: 9 metri</p>	<p>STATI UNITI D'AMERICA Il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi è autorizzato alle condizioni definite nei permessi, nei certificati e nelle autorizzazioni rilasciate all'impianto dall'Ambientale, dalla Texas Commission on Environmental Quality (commissione texana sulla qualità ambientale), dal Texas General Land Office (ufficio generale texano del territorio) e dalla guardia costiera degli Stati Uniti. Negli Stati Uniti, la legge sul controllo delle sostanze tossiche (<i>Toxic Substances Control Act</i>) vieta l'importazione negli USA di navi battenti bandiera straniera che contengono una concentrazione di PCB superiore a 50 parti per milione. L'impianto è dotato di due rampe di alaggio distinte per il riciclaggio finale della nave (rampa di alaggio orientale e rampa di alaggio occidentale). Le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'UE sono riciclate esclusivamente sulla rampa di alaggio orientale.</p>	<p>Al momento il diritto statunitense non prevede alcuna procedura relativa all'approvazione di piani di riciclaggio delle navi.</p>	<p>1 20 000 ^(iv)</p>	<p>9 dicembre 2023</p>

(i) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi.

(†) A norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), terza frase, del regolamento (UE) n. 1257/2013.

(‡) L'inclusione di un impianto di riciclaggio delle navi situato in un paese terzo nell'elenco europeo è valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della pertinente decisione di esecuzione della Commissione che prevede l'inserimento di tale impianto, salvo diversamente indicato.




Nome dell'impianto	Metodo di riciclaggio	Tipo e dimensioni delle navi che possono essere riciclate	Restrizioni e condizioni per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio delle navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi	Dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l'approvazione del piano di riciclaggio della nave da parte dell'autorità competente (1)	Volume annuo massimo di riciclaggio delle navi di un impianto di riciclaggio, calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che vi sono state riciclate in un dato anno (2)	Data di scadenza dell'inclusione nell'elenco europeo (3)
<p>(4) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 120 000 LDT/anno. (5) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno. (6) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 80 000 LDT/anno. (7) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 60 000 LDT/anno. (8) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 90 000 LDT/anno. (9) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 100 000 LDT/anno. (10) La capacità massima teorica di riciclaggio delle navi dell'impianto è pari a 120 000 LDT/anno.»</p>						

20CE0519

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-020) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 0 3 1 2 *

€ 9,00

